



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO FORESTE E FAUNA
UFFICIO FAUNISTICO

LEGGE PROVINCIALE 9 DICEMBRE 1991, N. 24

"Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia"

D.P.G.P. 17 NOVEMBRE 1992, n. 16-69/LEG.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA
LEGGE PROVINCIALE 9 DICEMBRE 1991 n. 24

LEGGE 11 febbraio 1992, n.157

**“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA EPER IL
PRELIEVO VENATORIO”**

AIUTO ALLA LETTURA DELLA LEGGE 9 dicembre 1991, n.24

Testi coordinati con le successive modificazioni

Aggiornato a novembre 2035

Legge Provinciale 9 dicembre 1991, n. 24

Norme per la protezione della fauna selvatica
e per l'esercizio della caccia

INDICE

CAPO I: PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI	pag.	3
Articolo 1 - <i>Finalità</i>	pag.	3
Articolo 2 - <i>Oggetto della tutela</i>	pag.	3
Articolo 3 - <i>Divieto dell'uccellazione</i>	pag.	3
Articolo 4 - <i>Zona delle Alpi</i>	pag.	3
Articolo 5 - <i>Piano faunistico</i>	pag.	4
Articolo 6 - <i>Articolazione del territorio</i>	pag.	4
Articolo 7 - <i>Individuazione di zone per le attività cinofile</i>	pag.	5
Articolo 8 - <i>Aree di speciale tutela</i>	pag.	5
CAPO II: ORGANIZZAZIONE DELLA TUTELA	pag.	6
Articolo 9 - <i>Disposizioni generali</i>	pag.	6
Articolo 10 - <i>Competenze della Giunta provinciale</i>	pag.	6
Articolo 11 - <i>Comitato faunistico provinciale</i>	pag.	6
Articolo 12 - <i>Competenze del comitato faunistico provinciale</i>	pag.	8
Articolo 13 - <i>Osservatorio faunistico provinciale</i>	pag.	8
Articolo 13 bis - <i>Copertura rischi</i>	pag.	9
CAPO III: REGIME RISERVISTICO E GESTIONE DELLA CACCIA NELLE RISERVE	pag.	9
Articolo 14 - <i>Regime riservistico</i>	pag.	9
Articolo 15 - <i>Gestione della caccia nelle riserve</i>	pag.	10
Articolo 16 - <i>Contenuto della convenzione</i>	pag.	10
Articolo 17 - <i>Regolamenti interni delle riserve</i>	pag.	12
Articolo 18 - <i>Contributo finanziario dei cacciatori</i>	pag.	12
Articolo 19 - <i>Controllo sugli atti</i>	pag.	12
Articolo 20 - <i>Regolamento per il servizio svolto dall'ente gestore</i> ...	pag.	13
Articolo 21 - <i>Concorso finanziario della Provincia</i>	pag.	13
CAPO IV: ESERCIZIO DELLA CACCIA	pag.	13
Articolo 22 - <i>Soggetti</i>	pag.	13
Articolo 23 - <i>Cacciatori della riserva</i>	pag.	14
Articolo 24 - <i>Esercizio della caccia</i>	pag.	15
Articolo 25 - <i>Mezzi di caccia</i>	pag.	15
Articolo 26 - <i>Rinvenimento e abbattimento fortuito della fauna selvatica</i>	pag.	15
Articolo 27 - <i>Appostamenti fissi e temporanei</i>	pag.	16
Articolo 28 - <i>Programmi di prelievo</i>	pag.	17
Articolo 29 - <i>Specie cacciabili e periodi di caccia</i>	pag.	17
Articolo 30 - <i>Calendario venatorio</i>	pag.	19
Articolo 31 - <i>Controllo della fauna</i>	pag.	19
Articolo 32 - <i>Fondi chiusi</i>	pag.	19
Articolo 33 - <i>Terreni in attuazione di coltivazione ed indennizzi</i>	pag.	20
Articolo 34 - <i>Immissione di fauna</i>	pag.	21
Articolo 35 - <i>Cattura ed utilizzazione di animali a scopo scientifico</i>	pag.	22
Articolo 36 - <i>Detenzione di animali per scopi diversi</i>	pag.	22
Articolo 37 - <i>Norme per i cani</i>	pag.	23
Articolo 38 - <i>Altri divieti</i>	pag.	23

CAPO V: LICENZA DI CACCIA ED ESAMI.....	pag.	25
Articolo 39 - <i>Esame venatorio.....</i>	pag.	25
Articolo 40 - <i>Rinnovo della licenza.....</i>	pag.	26
CAPO VI: VIGILANZA VENATORIA. SANZIONI	pag.	26
Articolo 41 - <i>Vigilanza venatoria.....</i>	pag.	26
Articolo 42 - <i>Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria.....</i>	pag.	27
Articolo 43 - <i>Custodia delle cose sequestrate.....</i>	pag.	27
Articolo 44 - <i>Modalità della custodia</i>	pag.	28
Articolo 45 - <i>Confisca, restituzione e alienazione delle cose sequestrate</i>	pag.	28
Articolo 46 - <i>Sanzioni.....</i>	pag.	28
Articolo 47 - <i>Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.....</i>	pag.	29
Articolo 48 - <i>Comunicazioni al questore.....</i>	pag.	30
Articolo 49 - <i>Ritiro e sospensione del permesso annuale e del permesso d'ospite annuale per l'esercizio della caccia</i>	pag.	30
CAPO VII: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	pag.	31
Articolo 50 - <i>Istituzione del servizio faunistico.....</i>	pag.	31
Articolo 51 - <i>omissis.....</i>	pag.	31
Articolo 52 - <i>Personale per il servizio faunistico.....</i>	pag.	31
Articolo 52 - <i>Collaborazione.....</i>	pag.	31
bis		
Articolo 52 - <i>Norme finali di coordinamento</i>	pag.	32
ter		
Articolo 53 - <i>Efficacia della legge.....</i>	pag.	32
Articolo 54 - <i>Costituzione del comitato faunistico provinciale e scioglimento del comitato provinciale della caccia.....</i>	pag.	33
Articolo 55 - <i>Norme transitorie per le riserve private.....</i>	pag.	33
Articolo 56 - <i>Tassidermia, protezione dell'orso bruno e tutela della fauna minore.....</i>	pag.	34
Articolo 57 - <i>Regolamento di esecuzione.....</i>	pag.	34
Articolo 58 - <i>Autorizzazioni di spesa</i>	pag.	34
Articolo 59 - <i>omissis.....</i>	pag.	34
Articolo 60 - <i>omissis.....</i>	pag.	34

LEGGE PROVINCIALE SULLA CACCIA

Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 ⁽¹⁾

Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

(b.u. 13 dicembre 1991, n. 55, straord.)

Capo I

Principi e disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. La tutela della fauna selvatica e l'esercizio della caccia nella provincia di Trento sono disciplinati dalla presente legge e dalle altre disposizioni normative da essa richiamate.

2. La Provincia autonoma di Trento tutela la fauna quale patrimonio indisponibile dello Stato nell'interesse della comunità e disciplina l'attività venatoria al fine di mantenere e migliorare l'equilibrio dell'ambiente.

3. La tutela del patrimonio faunistico è volta alla conservazione ed al miglioramento della fauna selvatica, in armonia con le risorse ambientali e con le esigenze dell'economia agricola e forestale.

Art. 2

Oggetto della tutela

1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio provinciale. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie individuate dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" ⁽²⁾.

Art. 3

Divieto dell'uccellazione

1. In tutto il territorio provinciale è vietata ogni forma di uccellazione. È altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.

Art. 4

Zona delle Alpi

1. Tutto il territorio provinciale, in considerazione della consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato ad ogni effetto zona faunistica a sé stante, facente parte della zona delle Alpi.

Art. 5
Piano faunistico

1. La tutela, la conservazione e il miglioramento della fauna selvatica si realizzano sulla base del piano faunistico.

2. Il piano individua sul territorio gli areali delle singole specie selvatiche, rileva lo stato faunistico e vegetazionale esistente, verifica la dinamica delle popolazioni faunistiche e individua gli interventi e le misure volte al miglioramento della fauna, al fine di realizzare l'equilibrio con l'ambiente, anche attraverso ripopolamenti e prelievi nelle popolazioni medesime e specifiche articolazioni del territorio.

3. Il piano faunistico è predisposto dalla Provincia avvalendosi delle indicazioni tecniche dell'osservatorio faunistico provinciale nonché della collaborazione del Museo tridentino di scienze naturali, di altri enti e istituti pubblici specializzati e delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera o).

4. Il piano è deliberato dalla Giunta provinciale, sentito il comitato faunistico provinciale il quale deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta; esso è soggetto a revisione periodica, secondo quanto stabilito dal piano stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 14, comma 17, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il piano faunistico e la disciplina per l'articolazione del territorio e per la gestione della caccia di cui agli articoli 14 e 23 sostituiscono, in provincia di Trento, la disciplina statale concernente la pianificazione faunistico-venatoria, la suddivisione territoriale e la determinazione della densità venatoria ⁽³⁾.

Art. 6
Articolazione del territorio

1. La Giunta provinciale può deliberare l'istituzione di:

a) oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. Nelle oasi è vietata ogni forma di caccia;

b) zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della selvaggina, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento; in tali zone è vietata ogni forma di caccia;

c) aziende faunistico-venatorie di cui all'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968;

d) centri pubblici e privati di produzione della selvaggina;

e) zone per l'addestramento e le gare di cani con divieto di abbattimento nonché zone di addestramento di cani in cui è consentito l'abbattimento per tutto l'anno di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili;

e bis) zone di gestione speciale destinate a introdurre, anche in via sperimentale, forme particolari di gestione conservativa, riferita a una o più specie.

2. Le aree di cui al comma 1 sono delimitate a cura della Provincia o dei privati, quando le aree medesime sono istituite su loro richiesta, con apposite tabelle esenti da tasse ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

3. La Giunta provinciale può allestire per fini pubblici strutture sportive, aperte anche ai privati, atte alle esercitazioni di tiro con armi anche per uso di caccia e dispone in ordine alla loro gestione.

4. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 contengono le disposizioni e le modalità per la gestione delle relative aree compresi gli interventi di ordine sanitario; quelle di cui alla lettera c) recano anche la disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria. Esse sono adottate dalla Giunta provinciale, sentito l'osservatorio faunistico provinciale, previa affissione all'albo dei comuni territorialmente interessati per un periodo di trenta giorni e notifica ai privati proprietari del

relativo progetto nonché esame delle eventuali osservazioni od opposizioni presentate dai proprietari medesimi entro sessanta giorni dalla notifica. Le deliberazioni di cui alla lettera e bis) del comma 1 sono adottate dalla Giunta provinciale, sentiti l'osservatorio faunistico provinciale e l'ente gestore della caccia, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine, la Giunta provinciale provvede comunque all'istituzione delle zone di gestione speciale.

5. Relativamente all'istituzione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di produzione della selvaggina si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ⁽⁴⁾.

Art. 7

Individuazione di zone per le attività cinofile

1. L'individuazione delle zone per le attività cinofile è subordinata al consenso dei proprietari e conduttori dei fondi. La deliberazione di istituzione stabilisce le misure necessarie per la salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna, nonché per garantire il libero accesso a tutti gli interessati in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale; con la medesima deliberazione sono individuate altresì le disposizioni per la loro gestione e per l'immissione della fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili. Le zone per le attività cinofile possono essere istituite anche su richiesta di associazioni venatorie, cinofile, oppure di privati o imprenditori agricoli singoli o associati.

2. La Giunta provinciale con propria deliberazione può stabilire i criteri, i limiti e le modalità per l'istituzione e la gestione delle zone previste da questo articolo fermo restando che le stesse non possono insistere su aree pregiate dal punto di vista faunistico ⁽⁵⁾.

Art. 8

Aree di speciale tutela

1. La pianificazione faunistica e il prelievo venatorio nei parchi naturali provinciali, anche con riferimento all'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante "Legge quadro sulle aree protette", rimangono disciplinati dall'articolo 28 della [legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18](#).

2. I territori delle foreste demaniali provinciali non ricompresi nei parchi naturali provinciali possono essere costituiti in riserve faunistiche orientate, gestite direttamente dalla Provincia sulla base di appositi piani faunistici. Detti piani faunistici sono deliberati dalla Giunta provinciale, sentito il comitato faunistico provinciale; con le medesime deliberazioni sono disciplinate anche le modalità per gli eventuali prelievi.

3. Per i territori individuati come biotopi ai sensi della [legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14](#), come modificata dalla [legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28](#), la gestione della fauna si attua in conformità dei vincoli previsti nel provvedimento di individuazione del singolo biotopo.

4. I piani previsti dai commi 1 e 2 e i provvedimenti adottati ai sensi della legislazione provinciale richiamata dal comma 3 tengono conto delle indicazioni e degli obiettivi generali contenuti nel piano faunistico di cui all'articolo 5.

5. Nei territori compresi nel Parco nazionale dello Stelvio resta fermo il divieto dell'esercizio venatorio ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157. In caso di modifica dell'estensione del parco, apportata ai sensi dell'articolo 3 del [decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279](#), recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste", possono essere operate rettifiche di superficie e confine delle riserve confinanti ⁽⁶⁾.

Capo II
Organizzazione della tutela

Art. 9
Disposizioni generali

1. Alla tutela, conservazione e miglioramento del patrimonio faunistico e alla attuazione del piano faunistico provvedono, secondo le competenze loro attribuite dalla presente legge, la Giunta provinciale, l'osservatorio faunistico provinciale, il comitato faunistico provinciale, il servizio faunistico, il servizio foreste e l'ente gestore.

Art. 10
Competenze della Giunta provinciale

1. Spettano alla Giunta provinciale la programmazione, l'indirizzo, l'attuazione ed il controllo delle iniziative e degli interventi per la tutela del patrimonio faunistico e per l'esercizio della caccia.

2. La Giunta provinciale in particolare:

a) promuove ed attua studi ed indagini sull'ambiente e sulla fauna, adotta iniziative per lo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore, anche acquistando a questi fini idonee aree ed immobili, servendosi inoltre del contributo di istituzioni naturalistiche esistenti mediante specifiche convenzioni;

b) assume iniziative concernenti l'utilizzazione di specifiche aree del territorio provinciale per particolari azioni di protezione del patrimonio faunistico, anche ai fini dell'articolo 6;

c) decide sui ricorsi nei casi previsti dalla presente legge;

d) *omissis* (²);

e) delibera la stipula della convenzione di cui all'articolo 16.

f) adotta il regolamento per lo svolgimento del servizio di vigilanza da parte degli agenti venatori, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 20;

g) delibera il piano faunistico;

h) richiede, quando ritenga opportuno o su richiesta dell'osservatorio faunistico provinciale, la consulenza dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e di altri istituti di ricerca nazionali ed internazionali e stipula le relative convenzioni;

i) provvede agli altri adempimenti ad essa demandati dalla presente legge.

Art. 11
Comitato faunistico provinciale

1. È istituito, quale organo tecnico-consultivo della Provincia per la tutela della fauna e l'esercizio della caccia, il comitato faunistico provinciale, presieduto dall'assessore provinciale cui è attribuita la materia della caccia e composto da:

a) il dirigente del servizio faunistico;

b) il dirigente del servizio foreste;

c) il dirigente del servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole;

d) il responsabile dell'ufficio provinciale competente in materia veterinaria;

e) tre esperti in discipline naturalistiche, con particolare conoscenza della fauna;

f) un rappresentante delle delegazioni provinciali dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI);

g) un membro titolare ed uno supplente designati congiuntamente dalla sezione di Trento dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani (UNCHEM) e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

h) un membro titolare ed uno supplente designati dalle associazioni più rappresentative delle organizzazioni agricole delle aziende condotte prevalentemente a salariati;

i) un rappresentante titolare ed uno supplente designati dall'ordine dei dottori agronomi e forestali;

l) un membro titolare ed uno supplente designati dall'associazione provinciale più rappresentativa dei coltivatori diretti;

m) quattro membri titolari e quattro supplenti designati distintamente dalle articolazioni provinciali con il maggior numero di iscritti di associazioni nazionali aventi come fine statutario la protezione dell'ambiente naturale e la protezione della fauna. La Giunta provinciale richiede la designazione alle associazioni che ne facciano espressa richiesta e documentino il possesso dei requisiti sopraindicati e il numero dei soci, previa verifica dei requisiti e del numero predetti;

n) quattro esperti della caccia titolari e quattro supplenti designati dall'ente gestore delle riserve;

o) un membro designato congiuntamente dalle associazioni provinciali dei cacciatori diverse dall'ente gestore, purché le stesse rappresentino complessivamente almeno il 5% dei cacciatori provinciali. Qualora dette associazioni complessivamente non raggiungano tale percentuale, la designazione è effettuata dall'ente gestore;

p) per la trattazione degli argomenti di cui all'articolo 8 il comitato è integrato dal dirigente del servizio parchi e foreste demaniali.

2. Il vicepresidente viene eletto a maggioranza tra i membri di cui al comma 1.

3. Funge da segretario un addetto al servizio faunistico.

4. Per ciascuno dei membri di cui alle lettere a), b), c), d) e p) del comma 1 la Giunta provinciale nomina un membro supplente.

5. I membri supplenti partecipano alle sedute del comitato solo in caso di assenza del rispettivo membro titolare.

6. Il comitato è costituito con deliberazione della Giunta provinciale per la durata della legislatura.

7. Enti ed associazioni debbono comunicare le designazioni dei membri sia titolari che supplenti di propria competenza entro un mese dal ricevimento della relativa richiesta.

8. *omissis*

9. I membri che successivamente alla loro nomina perdano titolo a partecipare al comitato sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica del comitato faunistico provinciale. Parimenti si provvede in caso di morte o di dimissioni.

10. I membri del comitato possono essere riconfermati.

11. Il comitato è convocato dal presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno ovvero ne faccia richiesta un terzo dei componenti, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, trasmesso almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza.

12. In relazione alle materie trattate possono partecipare alle sedute del comitato, su invito del presidente e senza diritto di voto, altri esperti.

13. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

14. Per l'esame di determinate materie il comitato può articolarsi in appositi sottocomitati, stabilendone i compiti, la composizione e designandone il presidente. Alle riunioni degli stessi possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti, anche esterni al comitato.

15. Ulteriori modalità per il funzionamento del comitato faunistico provinciale e dei sottocomitati possono essere deliberate dal comitato stesso.

16. Per le deliberazioni a contenuto provvedimentale si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 24 della [legge provinciale 25 novembre 1988, n. 45](#).

17. Ai componenti il comitato e i sottocomitati, nonché agli esperti di cui ai commi 12 e 14, sono corrisposti, ove spettanti, i compensi stabiliti dalle leggi provinciali [20 gennaio 1958, n. 4, 27](#)

novembre 1964, n. 11, 23 dicembre 1974, n. 49, 28 novembre 1978, n. 50, 1 settembre 1986, n. 27 e 23 febbraio 1990, n. 6 ⁽⁸⁾.

Art. 12

Competenze del comitato faunistico provinciale

1. Il comitato faunistico provinciale:
 - a) formula proposte alla Giunta provinciale per l'attuazione di studi ed indagini sull'ambiente e la fauna;
 - b) formula proposte alla Giunta provinciale per la costituzione di oasi di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, di aziende faunistico-venatorie, di centri di produzione della selvaggina, di zone per addestramento cani e per ogni altra iniziativa diretta a una migliore tutela della fauna e per l'esercizio della caccia;
 - c) formula proposte alla Giunta provinciale per la variazione all'elenco delle specie cacciabili, sentito l'osservatorio faunistico provinciale;
 - d) *omissis*
 - e) delibera, sentito l'osservatorio faunistico provinciale, direttive per l'elaborazione del piano faunistico;
 - f) delibera, anche su proposta dell'ente gestore, eventuali prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio della caccia;
 - g) delibera i programmi di prelievo della selvaggina secondo quanto previsto dall'articolo 28 in relazione al piano faunistico;
 - h) propone accertamenti sullo stato della fauna selvatica;
 - i) esprime, su richiesta della Giunta provinciale, pareri su questioni inerenti la tutela della fauna e l'esercizio della caccia e lo svolgimento della vigilanza venatoria;
 - l) svolge le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge ⁽⁹⁾.
2. Contro le deliberazioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1 è ammesso ricorso, da parte di chi vi abbia interesse e per motivi di legittimità, alla Giunta provinciale entro 10 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo provinciale.

Art. 13

Osservatorio faunistico provinciale

1. È istituito quale organo di consulenza tecnico-scientifica della Provincia l'osservatorio faunistico provinciale, con il compito di ricercare ed indagare, in modo sistematico e permanente, le dinamiche in atto nell'ambiente naturale con particolare riferimento alla fauna selvatica, mediante l'elaborazione dei dati relativi, nonché di esprimere pareri tecnici nei casi previsti dalla presente legge e su ogni altra questione inerente la tutela della fauna che gli sia sottoposta dalla Giunta provinciale o dal comitato faunistico provinciale.
2. L'osservatorio è costituito con deliberazione della Giunta provinciale ed è composto da:
 - a) il dirigente del servizio faunistico, con funzioni di presidente;
 - b) il dirigente del servizio foreste;
 - c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina;
 - d) un rappresentante del Museo tridentino di scienze naturali;
 - e) tre esperti in materia di ecologia agro-forestale, scienze naturali e biologia della fauna selvatica o materie affini, designati dalla Giunta provinciale;
 - f) un veterinario della sezione diagnostica di Trento dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie.
3. Per l'espletamento dei propri compiti l'osservatorio si avvale del servizio faunistico.

4. L'osservatorio esplica la sua attività anche in collaborazione con l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, con i dipartimenti di biologia delle università e inoltre con i servizi faunistici di altre regioni, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con enti di ricerca e consulenza nazionali, con le commissioni di organismi internazionali cointeressati alla gestione e conservazione del comune patrimonio faunistico.

5. I risultati delle ricerche nonché i dati elaborati dall'osservatorio sono utilizzati ai fini della predisposizione del piano faunistico, delle prescrizioni tecniche, dei programmi di prelievo, nonché dell'attività di controllo della fauna selvatica ⁽¹⁰⁾.

6. Sono estese all'osservatorio le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8, 10, 13 e 17 dell'articolo 11.

Art. 13 bis

Copertura rischi

1. La Provincia è autorizzata a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile per i danni cagionati da soggetti estranei all'amministrazione in quanto componenti di organi collegiali per le attività di gestione della fauna selvatica, della caccia e della pesca, secondo quanto previsto dalla normativa in materia. A tal fine la Giunta provinciale provvede con propria deliberazione ad individuare le tipologie dei rischi oggetto della copertura assicurativa ⁽¹¹⁾.

Capo III

Regime riservistico e gestione della caccia nelle riserve

Art. 14

Regime riservistico

1. In armonia con le disposizioni dell'articolo 4 e in conformità alle consuetudini e tradizioni locali, resta ferma la costituzione di diritto del territorio provinciale in riserve di caccia disposta dalla [legge regionale del Trentino - Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30](#).

2. La Giunta provinciale può modificare con provvedimento motivato, sentito il comitato faunistico provinciale e la competente commissione permanente del Consiglio, il numero e l'estensione delle riserve di diritto di cui all'elenco allegato alla predetta [legge regionale 7 settembre 1964, n. 30](#).

3. Le riserve possono essere suddivise unicamente se hanno una superficie di almeno 5.000 ettari. Le riserve di nuova istituzione devono avere una superficie non minore di 1.500 ettari.

4. Alla scadenza delle concessioni di riserva di caccia rilasciate a privati, la Giunta provinciale può stabilire per i relativi territori, anche parzialmente:

a) l'aggregazione alla riserva di diritto nel cui territorio ricadono, in conformità alla presente legge;

b) la costituzione in oasi di protezione o in zone di ripopolamento e cattura o in centri di produzione della selvaggina ai sensi dell'articolo 6;

c) la costituzione in aziende faunistico-venatorie ai sensi dell'articolo 6.

Art. 15

Gestione della caccia nelle riserve

1. Alla gestione della caccia nelle riserve provvede, sulla base di apposita convenzione con la Provincia, l'associazione dei cacciatori cui sia stata riconosciuta personalità giuridica in sede provinciale e che risulti la più rappresentativa nell'ambito provinciale, di seguito denominata ente gestore, a vantaggio di tutti i cacciatori, indipendentemente dalla loro iscrizione ad una associazione venatoria ⁽¹²⁾.

2. La gestione della caccia nelle riserve comprende:

a) la collaborazione, a richiesta della Provincia, per l'effettuazione di accertamenti sullo stato della fauna nelle riserve nonché di indagini e studi volti alla conoscenza ed al miglioramento della fauna medesima ed alla riqualificazione degli habitat; la partecipazione all'individuazione di oasi di protezione faunistica, di zone di ripopolamento e cattura, di zone di addestramento cani ed alla promozione di ogni altra iniziativa di tutela faunistica;

b) l'adozione, nel rispetto del calendario venatorio e delle prescrizioni dettate dal comitato faunistico provinciale, di regolamenti interni per l'esercizio venatorio nelle singole riserve;

c) il rilascio del permesso annuale per l'esercizio della caccia nelle riserve in qualità di cacciatore di diritto, aggregato o ospite annuale;

d) il rilascio di permessi d'ospite giornalieri per l'esercizio della caccia nelle riserve;

e) la riscossione da ogni cacciatore del contributo finanziario di partecipazione alle spese di gestione e vigilanza della riserva, determinato ai sensi dell'articolo 18;

f) la determinazione di eventuali altre quote contributive a carico dei cacciatori per iniziative o attività volte a migliorare la conduzione delle singole riserve;

g) la partecipazione alla vigilanza venatoria delle riserve;

h) la ratifica di accordi intervenuti tra le riserve, suffragati da idonee delibere assembleari e diretti all'individuazione dei territori ove l'attività venatoria viene esercitata in comune tra i cacciatori delle riserve stesse.

3. L'associazione dei cacciatori più rappresentativa nell'ambito provinciale è individuata dalla Giunta provinciale in relazione al numero degli iscritti. A tal fine le associazioni venatorie presentano al servizio faunistico l'atto costitutivo, il relativo statuto e l'atto di riconoscimento nonché l'elenco nominativo dei cacciatori associati, con l'indicazione per ognuno del luogo di residenza e dei dati anagrafici.

4. La gestione della caccia da parte dell'ente gestore ha effetto a decorrere dalla data che sarà stabilita nella convenzione di cui al comma 1.

Art. 16

Contenuto della convenzione

1. La convenzione definisce i rapporti tra la Provincia e l'ente gestore ed in particolare stabilisce:

a) l'obbligo di assicurare la partecipazione con voto deliberativo alle sedute del consiglio direttivo provinciale dell'ente gestore, quando si tratti di argomenti concernenti la gestione della caccia, dei legali rappresentanti delle altre associazioni venatorie comprendenti ciascuna almeno il 5% dei cacciatori residenti nella provincia di Trento;

a bis) l'obbligo di assicurare la partecipazione con voto deliberativo alle sedute del direttivo dell'organo decentrato dell'ente gestore, quando si tratti di argomenti concernenti la gestione della caccia, di rappresentanti delle altre associazioni venatorie comprendenti ciascuna almeno il 10 per cento dei cacciatori residenti nella riserva;

b) l'obbligo di demandare agli organi decentrati dell'ente gestore, istituiti presso ogni riserva, i compiti di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 15 e di mantenere agli organi centrali gli altri compiti;

c) l'obbligo dell'ente gestore di indire per ogni riserva, con frequenza almeno annuale, assemblee per trattare argomenti inerenti la gestione della caccia. Alle assemblee hanno diritto di partecipare tutti i cacciatori titolari del permesso annuale per l'esercizio venatorio nella riserva medesima, indipendentemente dalla loro iscrizione ad associazioni venatorie. Il diritto di voto in tali assemblee è riservato ai cacciatori di diritto ed aggregati;

d) l'obbligo di consentire la partecipazione con diritto di voto alle assemblee di cui alla lettera c) di un rappresentante designato dal comune nel cui territorio ricade la riserva e, nel caso di riserva intercomunale, di un rappresentante comunale designato, salvo diversa intesa fra i comuni interessati, dal comune territorialmente più esteso nella riserva;

e) l'obbligo di presentare alla Provincia, entro i termini previsti dalla convenzione stessa, il bilancio annuale preventivo e quello consuntivo concernenti la gestione della caccia nelle riserve, l'elenco nominativo dei cacciatori ai quali sia stato rilasciato il permesso annuale, il provvedimento di determinazione della quota a carico dei soci e del contributo annuale di partecipazione alle spese di gestione e vigilanza della caccia riferito a ciascuna riserva a carico dei non soci nonché, a richiesta del servizio faunistico, ogni altro provvedimento inerente la gestione della caccia;

f) le forme di partecipazione alla vigilanza venatoria nonché l'obbligo di adottare per il personale dipendente addetto alla vigilanza un contratto collettivo aziendale che assicuri un trattamento economico del personale stesso non inferiore a quello attribuito agli agenti ittico-venatori della Provincia;

f bis) le specie e le modalità con le quali l'ente gestore provvede alla predisposizione dei programmi di prelievo previsti dall'articolo 28, con riferimento allo stato di conservazione delle specie e alla dotazione del necessario personale tecnico

g) l'obbligo di consentire la partecipazione ai corsi promossi dalla Provincia per la riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale dipendente addetto alla vigilanza venatoria;

h) l'obbligo di consentire l'esercizio della caccia sull'intero territorio delle singole riserve aperte alla caccia;

i) l'impegno di fornire alla Provincia le informazioni richieste dalla stessa relative alla gestione delle riserve;

l) le modalità secondo cui l'ente gestore si obbliga a consentire l'impiego del personale di vigilanza per il controllo della fauna ai sensi del comma 2 dell'articolo 31 e del comma 3 dell'articolo 34 nonché per lo svolgimento di compiti inerenti la tutela dell'ambiente naturale ed in occasione di calamità naturali, secondo le disposizioni recate dalle specifiche leggi provinciali di settore e per compiti istituzionali della Provincia a richiesta della stessa;

m) l'obbligo di assicurare la vigilanza venatoria e le modalità del suo esercizio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20;

n) l'obbligo di determinare il contributo finanziario richiesto ai cacciatori in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 18;

o) i limiti e le modalità per il rimborso all'ente gestore delle spese da esso sostenute per la collaborazione alla pianificazione venatoria ove dette spese siano state espressamente richieste dalla Provincia;

p) le modalità di erogazione del concorso finanziario della Provincia determinato ai sensi dell'articolo 21;

q) i termini e le modalità di rendicontazione, che dovranno prevedere la presentazione della documentazione concernente le spese di personale effettivamente sostenute per retribuzioni e relativi oneri riflessi, nonché di apposita relazione riportante i dati e gli elementi più significativi in ordine ai servizi di sorveglianza attuati, al numero degli agenti utilizzati e ai relativi periodi di presenza.

2. La convenzione prevede altresì che lo statuto dell'ente gestore attribuisca alla Giunta provinciale la nomina di almeno un componente del collegio dei revisori dei conti dell'ente stesso.

3. In ogni caso in cui l'ente gestore o un suo organo decentrato non svolga compiti ad esso attribuiti o li svolga in difformità dalla legge o dalla convenzione, la Giunta provinciale, previa

diffida ad adempiere entro un congruo termine, si sostituisce nel compimento di singoli atti di gestione o nella intera gestione della caccia in una o più riserve.

4. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione la Giunta provinciale dispone il recupero, totale o parziale, dei finanziamenti relativi alle attività non correttamente attuate e, in caso di gravi e ripetute violazioni, può dichiarare, previa diffida, la risoluzione della convenzione. In tal caso la Giunta provinciale esercita direttamente le funzioni di cui all'articolo 15 (¹³).

Art. 17

Regolamenti interni delle riserve

1. L'ente gestore, anche su proposta dell'assemblea dei cacciatori istituita presso ogni riserva, può adottare regolamenti interni per ciascuna riserva contenenti prescrizioni particolari che, nel rispetto del calendario venatorio e delle prescrizioni deliberate dal comitato faunistico provinciale, rispondano a specifiche esigenze di gestione venatoria.

2. Il regolamento di esecuzione della presente legge specifica i contenuti dei regolamenti interni e le modalità per la verifica della conformità alla presente legge.

Art. 18

Contributo finanziario dei cacciatori

1. Il contributo finanziario di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 15 è determinato dall'ente gestore sulla base del proprio bilancio preventivo, facendo riferimento al numero di cacciatori che esercitano la caccia in provincia di Trento, alla estensione dei territori delle riserve aperte alla caccia e ai programmi di prelievo riferiti alle stesse, previa fissazione da parte della Giunta provinciale delle percentuali di incidenza delle predette voci.

2. Il contributo finanziario a carico dei cacciatori aggregati e ospiti annuali non può superare di oltre il 30% quello stabilito per i cacciatori di diritto della riserva.

3. Il contributo finanziario per il permesso giornaliero non può superare un ventesimo di quello stabilito per i cacciatori di diritto della riserva, oltre al rimborso del valore del capo o dei capi abbattuti, stabilito da specifica tabella predisposta dall'ente gestore e approvata dal comitato faunistico provinciale.

Art. 19

Controllo sugli atti

1. Il provvedimento dell'ente gestore di cui all'articolo 18 è sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale, alla quale deve essere trasmesso nel termine di quindici giorni dall'adozione.

2. I provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 17 e gli altri provvedimenti richiesti a norma della lettera e) del comma 1 dell'articolo 16 possono essere annullati, per motivi di legittimità, dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data del loro ricevimento.

3. L'assessore provinciale cui è attribuita la materia della caccia può chiedere all'ente gestore, entro quindici giorni dal ricevimento dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine di cui ai predetti commi per l'esercizio del controllo decorre dalla data dell'effettivo ricevimento degli elementi integrativi stessi.

4. I provvedimenti si intendono decaduti qualora l'ente gestore non ottemperi, entro trenta giorni dal ricevimento, alla richiesta dell'assessore provinciale.

Art. 20

Regolamento per il servizio di vigilanza svolto dall'ente gestore

1. Il regolamento di esecuzione della presente legge disciplina lo svolgimento del servizio di vigilanza venatoria nelle riserve; esso contiene apposite norme per assicurare in ogni riserva il coordinamento del servizio di vigilanza svolto dall'ente gestore con quello espletato dai servizi della Provincia e per garantire anche la più rapida acquisizione dei dati e delle informazioni necessari all'accertamento dello stato della fauna. Il regolamento prevede altresì le forme di controllo sul servizio di vigilanza svolto dall'ente gestore, nonché le forme di partecipazione del personale dipendente dall'ente gestore ⁽¹⁴⁾.

Art. 21

Concorso finanziario della Provincia

1. La Provincia concorre alle seguenti spese sostenute dall'ente gestore per:

- a) la partecipazione all'attività di gestione indicata dall'articolo 15, comma 2, lettera g), nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile relativa al personale di vigilanza;
- b) la predisposizione dei programmi di prelievo previsti dall'articolo 28 e per lo svolgimento di altre eventuali attività a tal fine espressamente indicate dalla convenzione prevista dall'articolo 15, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri per la determinazione della spesa ammissibile relativa all'attività prestata dall'ente gestore ai sensi del comma 1, lettere a) e b) ⁽¹⁵⁾.

Capo IV

Esercizio della caccia

Art. 22

Soggetti

1. La caccia può essere esercitata da chi:

- a) abbia compiuto il diciottesimo anno di età;
- b) sia munito della licenza di porto d'armi per uso di caccia;
- c) sia coperto da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per infortuni secondo i massimali stabiliti ai sensi dell'articolo 12, commi 8 e 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- d) sia in possesso del permesso annuale o del permesso d'ospite per l'esercizio della caccia rilasciato dall'ente gestore, corredato da una scheda per l'annotazione degli abbattimenti, concordata con il servizio faunistico. I permessi annuali ed i permessi d'ospite vengono rilasciati previo versamento dei contributi prescritti nonché previo controllo dei requisiti di legge.

2. Il permesso annuale sostituisce a tutti gli effetti, in provincia di Trento, il tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Per l'esercizio della caccia nel restante territorio nazionale il tesserino viene rilasciato, su richiesta, dal servizio faunistico ⁽¹⁶⁾.

Art. 23
Cacciatori della riserva

1. In ogni riserva i cacciatori si distinguono in cacciatori di diritto, in cacciatori aggregati ed in cacciatori con permesso d'ospite.

2. È considerato cacciatore di diritto della riserva:

a) il cacciatore che sia residente anagraficamente da almeno tre anni, con effettiva dimora per almeno nove mesi per ciascun anno, nel comune o nella frazione nel cui territorio ricade la riserva o, nel caso di riserva intercomunale, in uno dei comuni o frazioni il cui territorio fa parte della riserva stessa;

b) il cacciatore che sia stato anagraficamente residente, con dimora effettiva per almeno cinque anni anche non consecutivi, nel comune nel cui territorio ricade la riserva;

c) il cacciatore residente nella provincia di Trento il cui padre e i suoi genitori o la cui madre e i suoi genitori siano stati residenti per almeno quindici anni consecutivi nell'ambito territoriale della riserva medesima;

d) il cacciatore che, anche antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, abbia esercitato la caccia nella riserva per almeno tre anni consecutivi secondo le modalità di cui al comma 5 ed abbia fatto richiesta di esercitare la caccia come cacciatore di diritto nella riserva medesima;

e) il cacciatore che dimostri di essere stato socio della riserva stessa alla data del 15 dicembre 1964;

f) limitatamente alle riserve di Trento nord, Trento sud, Trento est e Trento ovest, il cacciatore che alla data del 15 dicembre 1990 risultava in possesso del permesso annuale di caccia nella corrispondente riserva. Successivamente a tale data le modalità di distribuzione dei cacciatori in dette riserve sono stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge ⁽¹⁷⁾.

3. Al cacciatore di diritto, su richiesta, deve essere rilasciato da parte dell'ente gestore della riserva il permesso annuale per l'esercizio venatorio nella riserva. La domanda si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla sua presentazione, non sia comunicato all'interessato il diniego di rilascio del permesso; contro il diniego è ammesso, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla Giunta provinciale.

4. Il permesso annuale quale cacciatore di diritto può essere ottenuto in una sola riserva. Il cacciatore il quale sia in possesso dei requisiti per essere considerato cacciatore di diritto in più di una riserva ha facoltà di scegliere la riserva per la quale ottenere il permesso annuale.

5. È considerato cacciatore aggregato della riserva il cacciatore che sia in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 2 ed eserciti la caccia in una riserva diversa da quella per la quale ha maturato i predetti requisiti ovvero, nel caso in cui abbia ottenuto il permesso annuale quale cacciatore di diritto in una riserva, eserciti la caccia in una riserva diversa da quest'ultima.

6. È possibile ottenere per una sola riserva il permesso annuale in qualità di cacciatore aggregato. L'ente gestore rilascia il permesso annuale di cacciatore aggregato, compatibilmente con la consistenza faunistica della riserva medesima, previo parere favorevole dell'assemblea dei cacciatori costituita presso la riserva interessata.

7. Ogni cacciatore concorre alle spese di gestione della riserva in cui esercita l'attività venatoria nei limiti e con le modalità previsti dalla presente legge.

8. I permessi d'ospite annuali o giornalieri sono rilasciati, a richiesta, ai cacciatori in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 dell'articolo 22. I casi e le modalità del rilascio sono stabiliti con il regolamento d'esecuzione della presente legge.

9. Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilisce i casi in cui, anche in deroga a quanto previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 16, il permesso di caccia può essere limitato in relazione ai modi, ai tempi, ai luoghi e ai mezzi di caccia nonché alle specie cacciabili.

Art. 24
Esercizio della caccia

1. In conformità alle consuetudini e tradizioni locali, l'esercizio della caccia è consentito congiuntamente in forma vagante e mediante appostamento fisso, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dalla presente legge e in quanto non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole e al patrimonio forestale ⁽¹⁸⁾.

2. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o cattura della selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 25. È considerato altresì esercizio della caccia il vagare o il soffermarsi, con i mezzi destinati a tale scopo, o in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.

3. Ogni altro modo di abbattimento o cattura è vietato, salvo che avvenga per caso fortuito o per forza maggiore, da dimostrarsi dal soggetto agente.

4. La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

5. Ciascun cacciatore ha diritto di non essere ostacolato da altri cacciatori nell'inseguimento o nell'abbattimento della fauna da lui scovata o ferita.

Art. 25
Mezzi di caccia

1. La caccia è consentita con l'uso del fucile alle condizioni e limiti stabiliti dall'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. *omissis*

3. Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi.

4. Il cacciatore è autorizzato durante l'esercizio venatorio a portare, oltre le armi da sparo ed i cani, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie ⁽¹⁹⁾.

Art. 26
Rinvenimento e abbattimento fortuito della fauna selvatica

1. Il rinvenimento e la raccolta di fauna selvatica morta, ammalata o ferita devono essere comunicati entro ventiquattro ore al personale addetto alla vigilanza venatoria, per la consegna al titolare della gestione faunistica del territorio in cui sono avvenuti il rinvenimento o la raccolta. Ove possibile, la fauna viva deve essere reimpressa nel territorio, previa - ove occorra - la riabilitazione e la cura della stessa; in ogni altro caso essa è acquisita in proprietà dell'ente titolare della gestione, salvo l'obbligo di consegna al servizio faunistico, su richiesta di quest'ultimo, per scopi didattici, sanitari o di studio ovvero qualora si tratti di specie non ricomprese nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'articolo 29. A tal fine il servizio faunistico dovrà essere informato di tutti i rinvenimenti comunque effettuati. Nel caso in cui la selvaggina non venga liberata, il titolare della gestione, ove possibile e conveniente, provvede alla sua vendita, il cui ricavato è destinato ad iniziative volte ad incrementare il patrimonio faunistico del territorio in cui è avvenuto il rinvenimento.

2. Il regolamento di esecuzione della presente legge definisce le modalità con le quali gli agenti volontari proposti dalle associazioni protezionistiche a norma dell'articolo 41, comma 2, collaboreranno, per i fini di cui al comma 1, con l'ente territoriale titolare della gestione o con il servizio faunistico.

3. Nel caso in cui venga abbattuta fauna selvatica lungo strade di uso pubblico, per caso fortuito o di forza maggiore, quale diretta conseguenza della circolazione dei veicoli, il conducente del veicolo interessato deve dare comunicazione del fatto entro ventiquattro ore, anche tramite il

personale addetto alla vigilanza venatoria, al titolare della gestione del territorio in cui è avvenuto l'investimento, mettendo a disposizione, altresì, l'animale investito per gli opportuni accertamenti. In tal caso la spoglia della selvaggina appartiene al conducente del veicolo investitore, mentre eventuali trofei di ungulati, se ritenuti idonei per scopi didattici, su richiesta, sono consegnati al servizio faunistico.

3 bis. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili causati dall'investimento di ungulati lungo strade comunali, provinciali e statali, escluse le autostrade, per caso fortuito o forza maggiore, la Provincia può corrispondere un indennizzo al danneggiato, sempre che il danno non sia connesso a violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Le modalità per la concessione dell'indennizzo, e quant'altro fosse necessario per l'attuazione di questo comma, sono stabilite dalla Giunta provinciale, anche mediante polizze assicurative ⁽²⁰⁾.

Art. 27

Appostamenti fissi e temporanei

1. Gli appostamenti di caccia sono considerati fissi quando siano realizzati in muratura o altra solida materia con preparazione di sito, quali i capanni, i palchi, le imbarcazioni e simili, collocate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali.

2. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.

3. Gli appostamenti fissi e temporanei non possono essere situati a distanza minore di metri 50 dal confine tra le riserve e a distanza minore di metri 150 dal confine con le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura.

4. Gli appostamenti di caccia, fissi e temporanei per la caccia agli uccelli migratori, non possono essere situati a distanza minore di metri 1.000 dai valichi montani; all'individuazione dei valichi provvede la Giunta provinciale con propria deliberazione. La Giunta provinciale provvede all'istituzione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, e all'adozione delle altre misure di protezione ambientale previste dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo le modalità stabilite dalla [legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14](#) recante "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", da ultimo modificata dalla [legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22](#).

5. Per gli appostamenti fissi sono necessari i consensi sia del proprietario che del conduttore del fondo, lago o stagno privato, fatte comunque salve le altre autorizzazioni o concessioni.

5 bis. L'allestimento degli appostamenti fissi è subordinato a preventiva denuncia al comune territorialmente competente ed è ammesso in coerenza con i criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale su proposta del servizio faunistico di concerto con il servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio. La denuncia tiene luogo degli atti concessori e permissivi previsti dalle leggi vigenti in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, con l'esclusione degli appostamenti fissi realizzati in muratura o altro materiale diverso dal legno.

5 ter. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite ulteriori norme per l'allestimento degli appostamenti fissi ai sensi del comma 5 bis anche ai fini del loro controllo numerico e ripristino.

6. Gli appostamenti fissi devono essere indicati con apposita segnaletica conforme al modello approvato dalla Giunta provinciale ⁽²¹⁾.

Art. 28
Programmi di prelievo

1. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano faunistico o, in mancanza dello stesso, delle indicazioni fornite dall'osservatorio faunistico provinciale, sono condotti censimenti faunistici e sono predisposti programmi di prelievo riferiti alle specie previste dal piano medesimo. I programmi di prelievo sono predisposti secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 in forma di progetto, contenente anche l'analisi dei parametri relativi allo stato e alle dinamiche delle popolazioni, e sono approvati dal comitato faunistico provinciale.

2. Nei casi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f bis), i programmi di prelievo sono predisposti dall'ente gestore nel rispetto degli obiettivi e dei criteri stabiliti dal servizio provinciale competente, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei predeterminati dalla Giunta provinciale, sentito l'ente gestore. I programmi di prelievo sono trasmessi per l'approvazione al comitato faunistico provinciale.

3. Per i casi non previsti dalla convenzione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f bis), i programmi di prelievo sono predisposti dal servizio provinciale competente e trasmessi per l'approvazione al comitato faunistico provinciale.

4. La Giunta provinciale definisce le modalità per la verifica dell'attuazione dei programmi di prelievo ⁽²²⁾.

Art. 29
Specie cacciabili e periodi di caccia

1. Salvo quanto previsto dalla presente legge, è vietato abbattere, catturare, detenere o commerciare qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica.

2. E' fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia nei periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla prima domenica di settembre al 15 dicembre: colombaccio (*Columba palumbus*), cornacchia nera (*Corvus corone corone*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), merlo (*Turdus merula*), tortora (*Streptopelia turtur*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre: allodola (*Alauda arvensis*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), beccaccino (*Capella gallinago*), fagiano (*Phasianus colchicus*), starna (*Perdix perdix*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), lepre comune (*Lepus europaeus*);

c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), quaglia (*Coturnix coturnix*);

d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), cesena (*Turdus pilaris*), fischione (*Anas penelope*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), marzaiola (*Anas querquedula*), moretta (*Aythya fuligola*), moriglione (*Aythya ferina*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), volpe (*Vulpes vulpes*);

e) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: lepre bianca (*Lepus timidus*), coturnice (*Alectoris graeca*), fagiano di monte maschio (*Lyrurus tetrax*), pernice bianca (*Lagopus mutus*);

f) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre: cinghiale (*Sus scrofa*);

g) specie cacciabili dal 1° maggio al 30 giugno e dalla prima domenica di settembre al 31 dicembre, sulla base dei programmi di prelievo selettivi previsti dall'articolo 28, distinti per sesso e per classi di età: capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*);

h) specie cacciabili dal 16 agosto al 15 dicembre, sulla base dei programmi di prelievo selettivi previsti dall'articolo 28, distinti per sesso e per classi di età: camoscio (*Rupicapra rupicapra*), muflone (*Ovis musimon*).

2 bis. In mancanza dei programmi di prelievo selettivi previsti dall'articolo 28, la caccia alle specie indicate nel comma 2, lettere g) e h), è consentita dal 1° ottobre al 30 novembre.

3. La Giunta provinciale con propria deliberazione provvede all'adeguamento dell'elenco delle specie faunistiche di cui al comma 2 nel rispetto di eventuali ulteriori limitazioni introdotte dalla legislazione nazionale concernente l'attuazione della normativa comunitaria e dei trattati internazionali sulla conservazione della fauna selvatica, in esecuzione delle disposizioni previste dall'articolo 1 del [decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279](#), come modificato dall'articolo 5 del [decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267](#).

4. L'esercizio venatorio è consentito per non più di tre giorni in settimana, con esclusione del martedì, del venerdì e, per il periodo dalla prima domenica di maggio fino alla prima domenica di settembre esclusa, anche della domenica.

5. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto e, per quanto riguarda la caccia di selezione agli ungulati, fino a un'ora dopo il tramonto.

6. La caccia su terreno coperto da neve in tutto o nella maggior parte è consentita per le seguenti specie e con le modalità di seguito elencate:

- a) agli ungulati e tetraonidi cacciabili sulla base di specifici programmi di prelievo;
- b) alle specie di selvaggina migratoria unicamente da appostamento e, limitatamente agli uccelli acquatici, in località previamente determinate da parte del comitato faunistico provinciale;
- c) alla lepre bianca e alla lepre comune, purché con cane, con il divieto da parte del cacciatore di seguire le orme.

7. Il comitato faunistico provinciale, sentiti l'osservatorio faunistico, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e l'ente gestore, che si esprime nel termine di quindici giorni dalla richiesta, delibera:

- a) il numero massimo di capi da abbattere per ciascun cacciatore e per ciascuna giornata di caccia per i prelievi di selvaggina non disciplinati dai programmi di prelievo di cui all'articolo 28;
- b) le località ove è possibile esercitare la caccia agli uccelli acquatici su terreno coperto da neve, in tutto o nella maggior parte.

8. In mancanza delle deliberazioni di cui al comma 7 il singolo cacciatore non può abbattere per ciascuna specie più di due capi per giornata di caccia e resta fermo il divieto di esercitare la caccia vagante agli uccelli acquatici su terreno coperto da neve, in tutto o nella maggior parte.

9. Il comitato faunistico provinciale può altresì deliberare annualmente, con la medesima procedura di cui al comma 7:

- a) limitazioni rispetto ai periodi, alle giornate di caccia ed alle specie cacciabili previsti dalla presente legge, tenuto conto in particolare delle fasi biologiche che caratterizzano le varie specie;
- b) la disciplina della caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre, anche in deroga al limite delle tre giornate di caccia settimanali di cui al comma 4, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì;
- c) ogni altra eventuale prescrizione riguardante l'esercizio della caccia (²³).

Art. 30
omissis ⁽²⁴⁾

Art. 31
Controllo della fauna

1. Su proposta del comitato faunistico provinciale la Giunta provinciale può vietare o ridurre, su tutto o parte del territorio provinciale, la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui all'articolo 29, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie e altre calamità.

2. Il comitato faunistico provinciale su parere dell'osservatorio faunistico provinciale può disporre - per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per motivi sanitari, per la tutela del suolo, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche - l'abbattimento o la cattura di fauna selvatica, anche al di fuori dei periodi di caccia e nelle zone in cui la stessa è vietata. Tale controllo faunistico è esercitato dagli agenti preposti alla vigilanza ovvero dai conduttori o proprietari dei fondi o da altre persone, purché in possesso della licenza per l'esercizio venatorio, secondo le indicazioni del comitato faunistico provinciale.

3. *omissis*

4. La Giunta provinciale, su proposta del comitato faunistico provinciale, sentito l'osservatorio faunistico provinciale, determina, ai sensi e per i motivi di cui all'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, le specie non comprese nell'allegato II della citata direttiva che eventualmente possono essere abbattute, specificando i tempi, i mezzi, gli impianti e le condizioni nonché le modalità di cattura e di abbattimento. Nel quadro della disciplina dei controlli previsti dalla presente legge, l'assessore provinciale competente in materia di caccia trasmette annualmente ai competenti organi statali una relazione informativa sullo stato di attuazione del presente comma ⁽²⁵⁾.

Art. 32
Fondi chiusi

1. Per fondi chiusi si intendono territori chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri.

2. I fondi chiusi esistenti o che si intenderà istituire devono essere notificati al comitato faunistico provinciale, che dispone, ove necessario, sulla destinazione della selvaggina in essi contenuta.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31, nei fondi chiusi è vietato qualsiasi tipo di caccia.

4. I proprietari e i conduttori dei fondi di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad apporre a proprio carico adeguate tabellazioni esenti da tasse ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ⁽²⁶⁾.

Art. 33

Terreni in attualità di coltivazione

1. L'esercizio venatorio è vietato nei territori in attualità di coltivazione e suscettibili di danno nei periodi annualmente stabiliti dal comitato faunistico provinciale, tenendo conto delle intese raggiunte dall'ente gestore con le organizzazioni più rappresentative degli agricoltori e dei coltivatori diretti della provincia. Nell'utilizzazione dei fondi per l'esercizio venatorio si applicano i limiti di accesso agli stessi stabiliti dall'articolo 15, commi 3, 4, 5, 6 e 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, intendendosi sostituiti il presidente della giunta regionale con l'assessore competente o, previo sua delega, con il dirigente del servizio faunistico e i territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia con le riserve di diritto di cui all'articolo 15 della presente legge. Il regolamento di esecuzione detta le disposizioni per l'attuazione del citato articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. *omissis*

2 bis. *omissis*

3. *omissis*

3 bis. *omissis*

3 ter. *omissis*

4. *omissis*

5. *omissis* ⁽²⁷⁾

Art. 33 bis

Azioni preventive e indennizzi per danni provocati dai grandi carnivori e da altra fauna selvatica

1. Per far fronte ai danni provocati dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince, la Provincia può:

a) fornire a titolo gratuito il materiale per la realizzazione di misure di prevenzione o concedere contributi in conto capitale al fine di predisporre interventi che consentano di prevenirne le incursioni;

b) concedere, alle sole imprese, contributi per il pagamento del premio di polizze assicurative per il rischio di danni;

c) corrispondere un indennizzo, su domanda di chi ha subito il danno; a tal fine la Provincia può stipulare una polizza assicurativa.

2. Le imprese possono chiedere il contributo per il premio di polizze assicurative previsto dal comma 1, lettera b), o l'indennizzo solo se hanno realizzato idonee opere per prevenire le incursioni dell'orso bruno, del lupo e della lince. Il contributo previsto dal comma 1, lettera b), esclude la possibilità di ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, lettera c).

3. L'indennizzo previsto dal comma 1, lettera c), è corrisposto anche in misura forfettaria per ristorare i danni arrecati a beni immobili o mobili, compresi gli animali, e i danni alle persone.

4. La Giunta provinciale, con deliberazione adottata previo parere della competente commissione del Consiglio provinciale, definisce i livelli di contribuzione, i criteri e le modalità per l'attuazione di questo articolo, tenendo conto che:

a) la quantificazione del danno è operata con riferimento al prezzo di mercato, applicato a livello provinciale, dei beni distrutti o danneggiati, tenuto conto anche delle spese necessarie per ripristinare il bene nello stato antecedente e del costo della manodopera;

b) l'indennizzo tiene conto del valore di mercato della mancata o ridotta produzione causata dal danno a beni immobili o mobili; per i danni al patrimonio zootecnico l'indennizzo è maggiorato fino al 50 per cento nel caso di perdita di capi gravidi;

c) se il danno risulta superiore al 50 per cento del valore del patrimonio aziendale l'indennizzo è aumentato fino al 20 per cento;

d) la realizzazione delle misure di prevenzione ai sensi del comma 1, lettera a), non esclude l'indennizzo dei danni comunque verificatisi, se le precauzioni correttamente adottate si rivelano anche parzialmente inefficaci.

5. Con riferimento all'orso bruno, al lupo e alla lince, la Giunta provinciale approva linee di azione e di intervento per:

a) promuovere campagne d'informazione e di sensibilizzazione sulle abitudini dell'orso bruno, del lupo e della lince e sulle buone pratiche da attuare nei territori caratterizzati dalla loro presenza, nonché iniziative di educazione dirette a evitare comportamenti che possano aumentarne la confidenza con l'uomo e che possano attirarli in prossimità dei centri abitati; l'attività informativa comprende la redazione periodica di un rapporto sulle azioni intraprese e sui risultati conseguiti, che è trasmesso anche alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale;

b) garantire la formazione degli operatori addetti all'informazione, alla sorveglianza, al monitoraggio, alla ricerca e agli interventi di emergenza nei casi di problematicità;

c) promuovere accordi e protocolli operativi per definire azioni comuni di coordinamento sulla gestione dell'orso bruno, del lupo e della lince, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale in materia; la Provincia, nei casi di particolare problematicità, assicura l'informativa ai cittadini e il coinvolgimento dei sindaci e delle altre istituzioni interessate.

6. Per far fronte ai danni causati dalla fauna selvatica, diversa dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince, alle coltivazioni agricole, al patrimonio forestale e zootecnico, la Provincia può concedere i contributi e corrispondere gli indennizzi previsti rispettivamente dal comma 1, lettere b) e c), nonché concedere contributi in conto capitale per la realizzazione di misure di prevenzione secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

7. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, le disposizioni di questo articolo che prevedono misure di aiuto a favore delle imprese sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ⁽²⁸⁾

Art. 34

Immissione di fauna

1. L'immissione nel territorio provinciale di fauna ai fini di ripopolamento o di risanamento può essere effettuata previa autorizzazione del comitato faunistico provinciale, sempreché si tratti di fauna autoctona e garantita da certificato sanitario; ai fini del rilascio dell'autorizzazione il comitato faunistico provinciale richiede il parere dell'osservatorio faunistico provinciale; per l'immissione sul territorio provinciale di fagiani, quaglie, starne, lepre comune, la relativa autorizzazione può avere carattere annuale, salvo revoca da comunicare al richiedente. Delle autorizzazioni concesse è data comunicazione all'ente gestore.

2. Senza apposita autorizzazione rilasciata, con particolare riguardo ai fini scientifici o sperimentali, dal comitato faunistico provinciale e su parere dell'osservatorio faunistico provinciale, è vietato introdurre nel territorio provinciale selvaggina estranea alla fauna autoctona, salvo che si tratti di animali destinati a giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente riservate all'allevamento e al commercio per fini ornamentali o amatoriali.

3. Il comitato faunistico provinciale dispone in ordine alla eliminazione della selvaggina abusivamente immessa, mediante il personale incaricato della vigilanza venatoria.

3 bis. La Giunta provinciale è autorizzata a sostenere spese per la stipulazione di polizze assicurative a copertura dei danni causati a terzi derivanti dalla realizzazione, da parte dei propri servizi o enti funzionali, di operazioni di reintroduzione o ripopolamento faunistico ⁽²⁹⁾.

Art. 35

Cattura ed utilizzazione di animali a scopo scientifico

1. Il comitato faunistico provinciale, sentito l'osservatorio faunistico provinciale, può accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei giardini zoologici, dei parchi naturali, dei servizi provinciali con compiti di controllo sulla fauna selvatica nonché dell'ente gestore il permesso di catturare e utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.

2. Il comitato faunistico provinciale può, di volta in volta, autorizzare l'ente gestore o i servizi provinciali di cui al comma 1 alla cattura di esemplari vivi delle specie autoctone esistenti in una o più riserve allo scopo di ripopolamento di altre riserve.

3. Il comitato faunistico provinciale, sentito l'osservatorio faunistico provinciale, può inoltre autorizzare di volta in volta, per scopi di ricerca scientifica, persone riconosciute da organismi competenti o appositamente incaricate da istituti o laboratori scientifici pubblici alla cattura di uccelli per l'inanellamento.

4. È fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia al personale cui è affidata ai sensi della presente legge la vigilanza venatoria, il quale provvederà ad informare l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina tramite il servizio faunistico.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica inoltre la disciplina stabilita dall'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativa alla cattura, utilizzazione, inanellamento e cessione a fini di richiamo degli animali. Le autorizzazioni ivi previste sono accordate dal comitato faunistico provinciale, sentito l'osservatorio faunistico provinciale e - ove previsto - l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ⁽³⁰⁾.

Art. 36

Detenzione di fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica", la detenzione di fauna selvatica è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal servizio provinciale competente in materia.

2. I casi per i quali è richiesta l'autorizzazione, i criteri, le modalità per il rilascio e per la revoca dell'autorizzazione sono stabiliti dal regolamento di esecuzione di questa legge ⁽³¹⁾.

Art. 36 bis

Associazioni ornitologiche

1. La Provincia promuove l'attività delle associazioni ornitologiche riconosciute in ambito provinciale che, sulla base del loro statuto e atto costitutivo, perseguono le seguenti finalità:

- a) allevamento e cura degli uccelli migratori e stanziali;
- b) approfondimento delle conoscenze sulle specie ornitiche e sui loro habitat;
- c) sensibilizzazione e informazione per la conservazione delle specie ornitiche, con particolare riferimento a quelle in pericolo di estinzione o utili all'agricoltura, anche attraverso l'organizzazione di iniziative a carattere culturale e divulgativo.

2. La Provincia sostiene le attività funzionali al perseguimento delle finalità previste dal comma 1 fino al 50 per cento della spesa ammissibile.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i criteri per la definizione della spesa ammissibile ⁽³²⁾.

Art. 37

Norme per i cani

1. Fatta salva la disciplina vigente in materia di tutela degli animali e di prevenzione del randagismo, è fatto divieto di lasciare vagare senza controllo, al di fuori degli abitati, i cani di qualsiasi razza.

2. I cani da guardia delle abitazioni e del bestiame non devono essere lasciati incustoditi a più di 200 metri dall'abitazione o dal bestiame medesimo.

3. E' ammesso l'impiego dei cani per il recupero della selvaggina ferita. E' consentito l'addestramento di cani e lo svolgimento di gare con cani in zone diverse da quelle istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta provinciale al solo fine di assicurare la tutela della fauna selvatica. Per l'accertamento dello stato della fauna selvatica o per altre iniziative o circostanze, è necessaria l'autorizzazione del comitato faunistico provinciale, che potrà altresì stabilire ulteriori modalità di impiego ⁽³³⁾.

Art. 38

Altri divieti

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina, istituiti ai sensi dell'articolo 6;

c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano monumenti nazionali, purché dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti in atto ad abitazione o a posto di lavoro, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali; cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione;

e) sparare a distanza minore di 150 metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti in atto ad abitazione o a posto di lavoro siti lungo la traiettoria; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione in esercizio; di stabbi, stazzi, fondi chiusi, individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 4, e destinati al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi, nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia ai sensi della presente legge, se non per giustificato motivo ed in apposita custodia chiusa;

g) cacciare a rastrello in più di tre persone e utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi e corsi d'acqua;

h) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

- i) cacciare su terreni coperti da nevi, in tutto o in maggior parte, fatta eccezione per i casi indicati dall'articolo 29, comma 6; cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiale in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene dei corsi d'acqua;
- j) prendere e detenere senza autorizzazione uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui all'articolo 35 o per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'ente gestore della riserva, che adotterà le decisioni del caso, nonché adescare, molestare, inseguire la selvaggina e toccare i piccoli nati;
- k) commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge e comunque sprovvisti di idonee certificazioni che ne attestino la legittima provenienza;
- l) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche diverse da quelle di cui all'articolo 29 ed in tempi in cui non è consentita la caccia, nonché in violazione della disciplina stabilita dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione;
- m) usare richiami vivi accecati, mutilati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazione del suono;
- n) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della piscicoltura, quando il possessore lo circondi con tabelle, esenti da tasse ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera s), della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- o) il tiro al piccione nonché usare volatili nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;
- p) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni di carattere gastronomico;
- q) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare armi da sparo munite di silenziatore o imposte con scatto provocato dalla preda; usare esche o bocconi avvelenati, salva diversa disposizione della Giunta provinciale; usare vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette e di balestre;
- r) commerciare beccacce comunque confezionate nonché uccelli morti di dimensione inferiore al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nei periodi in cui ne è consentita la caccia;
- s) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge;
- t) usare ricetrasmittenti o sorgenti luminose artificiali durante l'esercizio della caccia;
- u) esercitare la caccia senza il permesso per l'esercizio della caccia rilasciato dal titolare della gestione;
- v) abbandonare bossoli e cartucce anche dopo l'uso.
- z) vendere a privati e detenere da parte di questi reti di uccellazione, salvi i casi ammessi dalla presente legge;
- aa) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, salvi i casi ammessi dalla presente legge;
- bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengono alle seguenti specie: germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano e colombaccio;
- cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica non proveniente da allevamenti;
- dd) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione è consentita in conformità alla disciplina sulla tassidermia;
- ee) l'uso dei segugi per la caccia agli ungulati, salvi i casi ammessi dalla presente legge o dai provvedimenti emanati in attuazione della stessa;

ff) la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

2. La Giunta provinciale, su proposta dei comuni territorialmente competenti e sentito il comitato faunistico provinciale, può vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico.

3. *omissis* ⁽³⁴⁾

Capo V *Licenza di caccia ed esami*

Art. 39 *Esame venatorio*

1. La licenza di porto d'armi per uso di caccia può essere rilasciata dalla competente autorità statale dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame dinanzi ad apposita commissione.

2. La commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio è nominata con deliberazione della Giunta provinciale e resta in carica per cinque anni. Essa è composta:

- a) da un funzionario del servizio faunistico, in qualità di presidente;
- b) da un esperto di zoologia applicata alla caccia;
- c) da un esperto in scienze naturali;
- d) da un esperto in armi e munizioni da caccia e loro uso;
- e) da due esperti in materia di caccia titolari e due supplenti designati dal comitato faunistico provinciale.

3. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 la Giunta provinciale nomina un membro supplente.

4. La commissione svolge le sue funzioni con la presenza almeno del presidente e di tre commissari; in caso di assenza del presidente, la carica viene assunta dal commissario più anziano di età.

5. Per i membri supplenti vale quanto stabilito all'articolo 11, comma 5.

6. Funge da segretario della commissione un dipendente del servizio faunistico.

7. L'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio riguarda le seguenti materie:

- a) nozioni di legislazione faunistica e venatoria;
- b) nozioni di zoologia applicata alla caccia;
- c) nozioni sulle armi da caccia e loro uso;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole e forestali;
- e) prova pratica sulle materie di cui alla lettera c.

8. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

9. *omissis*

10. I requisiti per l'ammissione all'esame e le modalità di svolgimento delle prove, nonché i criteri di valutazione, sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

11. La commissione, integrata da un massimo di due esperti in biologia e caccia degli ungulati, riconosce, previo esame, la qualifica di "esperto accompagnatore" ai cacciatori che, con almeno cinque anni di attività venatoria svolta senza incorrere in trasgressioni, ne abbiano fatto richiesta, corredata dal parere dell'ente gestore. In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo.

12. Sono altresì considerati "esperti accompagnatori" ai sensi della presente legge i cacciatori ai quali il comitato provinciale della caccia abbia già riconosciuto analoga qualifica prima dell'entrata in vigore della presente legge.

12 bis. La Provincia autonoma di Trento promuove scambi con la Provincia autonoma di Bolzano per lo svolgimento dell'attività di esperto accompagnatore a condizione di reciprocità, nel rispetto dei limiti operanti nel territorio in cui è esercitata l'attività.

13. Il comitato faunistico provinciale determina le modalità di accompagnamento dei cacciatori da parte dell'"esperto accompagnatore" nella caccia agli ungulati, nonché i casi di sospensione o revoca della qualifica.

14. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 11 sono corrisposti, ove spettanti, i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni ⁽³⁵⁾.

Art. 40

Rinnovo della licenza

1. Alla sua scadenza la licenza di porto d'armi per uso di caccia può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata da un nuovo certificato medico di idoneità all'esercizio venatorio di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa ⁽³⁶⁾.

2. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio alle specie soggette al programma di prelievo solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

Capo VI

Vigilanza venatoria. Sanzioni

Art. 41

Vigilanza venatoria

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli organi di polizia forestale, agli agenti ittico-venatori dipendenti dalla Provincia, alle guardie addette ai parchi nazionali e provinciali, ai custodi forestali dei comuni e loro consorzi e, a richiesta del Presidente della Giunta provinciale, agli organi di pubblica sicurezza.

2. Detta vigilanza è altresì affidata agli agenti venatori dipendenti dall'ente gestore e agli agenti volontari proposti dallo stesso o dalle associazioni protezionistiche nazionali riconosciute, ai quali sia stata attribuita la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza. Tali agenti volontari svolgono l'attività di collegamento con il servizio foreste e secondo la disciplina stabilita dal regolamento di esecuzione.

3. Gli agenti venatori svolgono le funzioni normalmente nell'ambito della circoscrizione territoriale alla quale sono assegnati.

4. Agli agenti preposti alla vigilanza, fatta eccezione per gli organi di pubblica sicurezza, è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni, salvo che siano autorizzati dall'ente da cui dipendono ⁽³⁷⁾.

Art. 42

Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria

1. Nell'esercizio della vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza di porto d'armi per uso di caccia, del permesso annuale o del permesso d'ospite, della polizza di assicurazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in atteggiamento di caccia.

2. Gli agenti venatori preposti alla vigilanza ai sensi dell'articolo 41, commi 1 e 2, in caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 46, procedono, nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) dell'articolo medesimo, al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi, e al sequestro della selvaggina in tutti i casi previsti dal medesimo articolo, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al soggetto autore della violazione entro novanta giorni. In tali casi si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, nonché la disciplina di cui agli articoli 43, 44 e 45.

3. Se fra le cose sequestrate si trova selvaggina viva, gli agenti venatori provvedono a liberarla in località adatta.

4. La fauna selvatica morta sequestrata viene consegnata dagli agenti al titolare della gestione del territorio ove l'infrazione è stata accertata, il quale provvede alla sua custodia ovvero, qualora si renda necessario, ne cura la vendita. La fauna selvatica predetta, compreso il trofeo e il prezzo ricavato dalla eventuale vendita sono tenuti a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione e a questa restituiti ove venga accertato successivamente che l'illecito non sussiste; se al contrario l'illecito sussiste, l'importo è destinato dal titolare della gestione alla promozione di iniziative volte ad incrementare il patrimonio faunistico del territorio in cui è avvenuta l'infrazione. Qualora la consegna della fauna selvatica al titolare della gestione non sia possibile, l'agente che ha proceduto al sequestro individua un custode e determina provvisoriamente le modalità di custodia dandone immediata comunicazione al titolare medesimo.

5. La fauna selvatica di cui al comma 4 deve, se ritenuta idonea per scopi didattici, sanitari o di studio, su richiesta, essere consegnata al servizio faunistico.

6. Agli adempimenti di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 provvedono gli agenti venatori preposti alla vigilanza ai sensi dell'articolo 41, comma 1. Agli adempimenti ivi demandati all'ente pubblico territorialmente competente provvede il titolare della gestione territorialmente competente secondo le modalità stabilite dalla presente legge, in quanto compatibili.

7. Agli organi di vigilanza che non esercitano le funzioni di polizia giudiziaria, si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ⁽³⁸⁾.

Art. 43

Custodia delle cose sequestrate

1. Le cose sequestrate sono custodite a cura del servizio faunistico, il cui dirigente può anche attribuire tale compito in via permanente ad un dipendente avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Qualora lo richiedano la natura delle cose sequestrate o motivi di opportunità, il dirigente del servizio di cui al comma 1 può disporre modalità particolari di custodia e la nomina di un custode, che deve essere edotto degli obblighi e delle responsabilità connessi con l'incarico che gli viene conferito.

3. Qualora non sia possibile la consegna delle cose sequestrate al servizio faunistico, l'agente che ha proceduto al sequestro individua un custode e determina provvisoriamente le modalità di custodia dandone immediata comunicazione al dirigente del servizio medesimo, il quale entro i successivi dieci giorni le conferma o le modifica.

Art. 44

Modalità della custodia

1. Le cose sequestrate sono annotate a cura dell'incaricato del servizio di custodia su apposito registro, con indicazione del procedimento cui si riferiscono, delle generalità del trasgressore e di quelle della persona cui appartengono, del luogo in cui sono custodite e delle generalità del custode.

2. Nel registro devono essere altresì annotati gli estremi dei provvedimenti che autorizzano l'alienazione o la distruzione delle cose nonché di quelli che ne dispongono la confisca o la restituzione.

Art. 45

Confisca, restituzione e alienazione delle cose sequestrate

1. È sempre disposta la confisca dei mezzi di caccia vietati. È altresì disposta la confisca delle armi sequestrate, nei casi in cui l'infrazione commessa dia luogo alle proposte di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza di porto d'armi per uso di caccia.

2. Nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, il dirigente del servizio faunistico adotta con l'ordinanza di archiviazione il provvedimento di confisca o di restituzione delle cose sequestrate.

3. All'atto della restituzione delle cose sequestrate, l'incaricato del servizio di custodia dovrà redigere apposito processo verbale.

4. La restituzione delle cose sequestrate è disposta a favore di colui che le deteneva al momento dell'esecuzione del sequestro, ovvero di chi provi di averne diritto e ne faccia istanza. Qualora sorga controversia circa il diritto alla restituzione, la restituzione stessa è disposta solo a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria.

5. Qualora si tratti di cose che possono alterarsi, il dirigente del servizio faunistico, se ritiene di dover mantenere il sequestro, può procedere alla loro alienazione o distruzione; in caso di vendita la somma ricavata è tenuta a disposizione delle persone cui è stata contestata l'infrazione.

6. La stessa autorità dispone altresì con ordinanza l'alienazione o la distruzione delle cose sequestrate, quando il provvedimento che dispone la confisca sia divenuto inoppugnabile.

7. Le somme ricavate dalla vendita sono introitate nel bilancio della Provincia.

Art. 46

Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

b) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione o permesso la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e nelle riserve di diritto; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ambito territoriale vicinore a quello consentito;

c) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi, ove non diversamente sanzionato, esercita la caccia in una giornata in cui non è consentito l'esercizio venatorio o in zone

di divieto; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

d) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso ovvero nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, concernenti la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

f) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 36, comma 3, secondo periodo; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

g) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza di porto di fucile per uso di armi, la polizza di assicurazione o il permesso; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

h) sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 60.000 per ciascun capo per chi viola le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 35;

i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul permesso ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d);

l) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per ciascun capo per chi introduce senza autorizzazione o destina a scopi diversi da quelli indicati dall'articolo 34 la selvaggina introdotta; per chi immette selvaggina viva estranea alla fauna autoctona o senza l'autorizzazione di cui allo stesso articolo 34 si applica la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.500.000 per ciascun capo;

m) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per chi viola le prescrizioni tecniche adottate dal comitato faunistico provinciale ai sensi del comma 1, lettera f), dell'articolo 12, sempreché non si tratti di disposizioni o prescrizioni espressamente richiamate dal presente articolo o dall'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

n) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 27;

o) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 nel caso di violazione delle norme contenute nei regolamenti interni delle riserve di cui all'articolo 17;

p) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi viola i divieti di cui alle lettere j) ed o) dell'articolo 38;

q) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per la violazione della disciplina stabilita dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione relativa alla tabellazione dei terreni;

r) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 nel caso di violazione delle norme contenute nel regolamento di esecuzione della presente legge;

s) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 30, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ⁽³⁹⁾.

Art. 47

Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si osservano, in quanto non diversamente previsto, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente del servizio faunistico.
3. Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 46 sono introitate nel bilancio della Provincia.

Art. 48

Comunicazioni al questore

1. La comunicazione di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 al questore della provincia del luogo di residenza del trasgressore è effettuata dal dirigente del servizio faunistico in relazione alla violazione delle disposizioni della presente legge corrispondenti ai casi di cui alle lettere b), d), f) e g) dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ⁽⁴⁰⁾.

Art. 49

Ritiro e sospensione del permesso annuale e del permesso d'ospite annuale per l'esercizio della caccia

1. Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché dalle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 46, il dirigente del servizio faunistico può disporre il ritiro cautelare del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale, con effetto immediato, fino alla definizione del procedimento penale o rispettivamente del procedimento amministrativo o del giudizio di opposizione. Il ritiro cautelare è disposto con provvedimento motivato, tenuto conto delle specifiche osservazioni che l'interessato potrà formulare entro dieci giorni dall'accertamento.

2. In relazione alle violazioni indicate dal comma 1 nonché per quelle di cui alla lettera b), primo periodo, e alle lettere l), m), n) ed o) del comma 1 dell'articolo 46, a definizione del procedimento penale e rispettivamente del procedimento amministrativo, anche qualora sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta o l'oblazione, il dirigente del servizio faunistico dispone - su parere conforme dell'apposita commissione disciplinare - la sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale fino a tre anni con effetto dall'inizio dell'anno venatorio successivo a quello in cui è stato definito il procedimento.

3. La commissione disciplinare, nominata dalla Giunta provinciale, è composta dal dirigente del servizio faunistico con funzioni di presidente, da un membro designato dall'ente gestore e da un esperto in materia giuridico-amministrativa e resta in carica per cinque anni. Svolge le funzioni di segretario un dipendente assegnato al servizio faunistico.

4. Ai componenti la commissione sono corrisposti, ove spettanti, i compensi stabiliti dalla [legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

5. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono immediatamente comunicati al presidente dell'ente gestore, il quale dispone per la loro attuazione.

6. Contro i provvedimenti di sospensione di cui al comma 2 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi all'interessato ⁽⁴¹⁾.

Capo VII
Disposizioni finali e transitorie

Art. 50
Istituzione del servizio faunistico

1. *omissis* ⁽⁴²⁾

2. All'attivazione del servizio faunistico come istituito con la presente legge, mediante la preposizione del responsabile e l'assegnazione del personale come determinato ai sensi dell'articolo 23 della [legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12](#), il servizio foreste, caccia e pesca cessa di espletare gli adempimenti espressamente attribuiti allo stesso relativi alla materia caccia e alla pesca e attribuiti al servizio faunistico. Fino alla data di attivazione del servizio faunistico, il servizio foreste, caccia e pesca dispone del personale comunque assegnato al servizio faunistico.

3. A seconda che si tratti o sia prevalente la materia concernente le foreste o quella concernente la caccia e la pesca, all'attivazione del servizio faunistico le denominazioni riferite al servizio foreste, caccia e pesca e al relativo dirigente contenute nella vigente legislazione si intendono sostituite con le nuove denominazioni "servizio foreste" e il relativo dirigente con "dirigente del servizio foreste" o rispettivamente con la denominazione "servizio faunistico" e con "dirigente del servizio faunistico".

3 bis. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 15 della [legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12](#), il dirigente generale del dipartimento foreste assicura il coordinato svolgimento delle attività di vigilanza venatoria ed ittica espletate dai servizi foreste, parchi e foreste demaniali e faunistico ⁽⁴³⁾.

Art. 51
omissis ⁽⁴⁴⁾

Art. 52
Personale per il servizio faunistico

1. Al fine di realizzare i compiti assegnati dalla presente legge al servizio faunistico si provvederà, con successiva legge, ad aumentare i posti in organico del personale del ruolo sottufficiali e guardie forestali.

2. *omissis* ⁽⁴⁵⁾

Art. 52 bis
Collaborazione

1. Agli adempimenti demandati alla Provincia dalle disposizioni di cui agli articoli 1, commi 6 e 7, 33 e 35 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 provvede l'assessore competente in materia di caccia ⁽⁴⁶⁾.

Art. 52 ter
Norme finali di coordinamento

1. I riferimenti contenuti nella presente legge alle disposizioni della legge 27 dicembre 1977, n. 968 devono ritenersi sostituiti con il riferimento alle pertinenti disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. I riferimenti contenuti nella presente legge all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina devono ritenersi sostituiti con il riferimento all'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

3. I pareri dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica previsti dalla presente legge sono resi entro 30 giorni dalla richiesta avanzata da parte dell'assessore cui è affidata la materia della caccia o da parte del servizio faunistico; decorso tale termine gli organi competenti ai sensi della presente legge provvedono prescindendo dal suddetto parere.

3 bis. Ove le leggi provinciali di settore richiamino, ai fini della vigilanza, il personale o gli organi di vigilanza sulla caccia, comunque denominati, il riferimento deve intendersi effettuato agli organi e al personale previsti dal comma 1 dell'articolo 41, nonché agli agenti venatori dipendenti dall'ente gestore ⁽⁴⁷⁾.

Art. 53
Efficacia della legge

1. Le disposizioni della presente legge, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla stessa per l'avvio della gestione delle riserve nonché quelli di cui al presente capo, hanno effetto a decorrere dalla data di efficacia della convenzione. Tale data è resa nota mediante apposita pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.

2. Fino alla data di cui al comma 1, ferme restando le sanzioni vigenti, per chi esercita la caccia nelle riserve senza il permesso di caccia rilasciato ai sensi della [legge regionale 7 settembre 1964, n. 30](#) e del relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 e la sospensione della licenza di porto d'armi per uso di caccia fino ad un anno ⁽⁴⁸⁾.

3. Salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 14 e dal comma 1 dell'articolo 5 con effetto dalla data di cui al comma 1:

a) cessano di applicarsi gli articoli 2, 3, 4 e 5 della [legge regionale del Trentino - Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30](#) e il relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129, e modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 aprile 1970, n. 5, [decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 luglio 1977, n. 13-100/L.](#), [decreto del Presidente della Giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 21-17/L.](#), [decreto del Presidente della Giunta provinciale 3 gennaio 1983, n. 1-83/L.](#), nonché la legge regionale 31 agosto 1970, n. 19;

b) sono abrogate le leggi provinciali [5 ottobre 1976, n. 38](#) e [9 dicembre 1978, n. 56](#) nonché le disposizioni di cui all'articolo 106 della [legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8](#);

c) cessano di applicarsi le norme statali e regionali richiamate dagli articoli 1 e 2 della [legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 56](#).

4. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data prevista dal comma 1 sono definiti con le modalità e secondo le procedure vigenti fino alla stessa data ⁽⁴⁹⁾.

Art. 54

Costituzione del comitato faunistico provinciale e scioglimento del comitato provinciale della caccia

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale provvede alla prima costituzione del comitato faunistico provinciale. In sede di prima costituzione gli esperti di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 11 sono scelti dalla Giunta provinciale e durano in carica fino alla designazione che sarà effettuata dall'ente gestore.

2. Fino all'attivazione del servizio faunistico, le funzioni affidate al dirigente del predetto servizio nell'ambito del comitato faunistico provinciale sono svolte dal capo dell'ufficio caccia e pesca del servizio foreste, caccia e pesca.

3. Dalla data di costituzione del comitato faunistico provinciale è soppresso il comitato provinciale della caccia costituito ai sensi dell'articolo 82 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016. Il comitato faunistico provinciale, oltre alle funzioni previste dalla presente legge, esercita fino alla data di stipulazione della convenzione di cui all'articolo 15 anche le funzioni già di competenza del predetto comitato.

4. Per la liquidazione della gestione finanziaria del comitato provinciale della caccia la Giunta provinciale nomina un commissario liquidatore scelto anche fra dipendenti della Provincia, per la durata di sei mesi, con il compito di approntare ed approvare il conto consuntivo dell'esercizio in corso, di provvedere alla riscossione delle entrate accertate e al pagamento delle spese impegnate fino alla data di soppressione e ad ogni altro adempimento connesso con la gestione del comitato stesso.

5. Al termine del mandato, il commissario liquidatore provvederà a redigere e a trasmettere alla Giunta provinciale la situazione finanziaria a tale data del comitato soppresso e ad effettuare, nel contempo, il versamento al tesoriere della Provincia dell'eventuale giacenza di cassa residua. Le risultanze della gestione di liquidazione sono approvate dalla Giunta provinciale.

6. In appositi capitoli delle entrate e delle spese del bilancio della Provincia, saranno iscritte rispettivamente le attività e le passività finanziarie risultanti dalle situazioni redatte dal commissario liquidatore di cui al comma 4. La Provincia subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi non liquidati.

7. Con il provvedimento di nomina del commissario liquidatore potrà essere disposta la corresponsione, a suo favore e a carico del bilancio della Provincia, di un'indennità nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della [legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4](#).

8. Dalla data di soppressione del comitato provinciale della caccia cessa di operare il collegio dei revisori nominato ai sensi dell'articolo 82 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Art. 55

Norme transitorie per le riserve private

1. Fino alla scadenza delle concessioni di riserva rilasciate ai privati, nei territori corrispondenti l'esercizio della caccia rimane soggetto alle disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, specificamente concernenti le riserve private di caccia e, in quanto applicabili, alle disposizioni della presente legge.

2. In ordine alle predette riserve il comitato faunistico provinciale esercita le funzioni già di competenza del comitato provinciale della caccia.

Art. 56

Tassidermia, protezione dell'orso bruno e tutela della fauna minore ⁽⁵⁰⁾

1. L'attività della tassidermia rimane disciplinata dalla [legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32](#), integrata dalla [legge provinciale 18 aprile 1988, n. 14](#).

2. Per la tutela della fauna minore continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla [legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16](#) (Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore), come da ultimo modificata dalla [legge provinciale 3 settembre 1987, n. 23](#) ⁽⁵¹⁾.

Art. 57

Regolamento di esecuzione

1. La Giunta provinciale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delibera, sentita la competente commissione permanente del Consiglio, il regolamento di esecuzione della presente legge ⁽⁵²⁾.

Art. 58

Autorizzazioni di spesa

1. Per i fini di cui agli articoli 16, comma 1, lettera o) e 21, a decorrere dall'esercizio finanziario 1992 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

2. Per i fini di cui agli articoli 5, comma 2, 6, comma 2 e comma 3 limitatamente alla gestione, 10, comma 2, lettera a) ad esclusione dell'acquisto di aree, lettera b) e lettera h), 13 bis, 16, comma 1, lettera g), comma 3 e comma 4, e 54, comma 7, a decorrere dall'esercizio finanziario 1992 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale ⁽⁵³⁾.

3. Con successive leggi provinciali si provvederà alle eventuali autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 6, comma 3, limitatamente all'allestimento di strutture, e 10, comma 2, lettera a), relativamente all'acquisto di aree.

4. Per i fini di cui all'articolo 7 della [legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 56](#), in deroga al limite di cui all'articolo 8 della stessa legge provinciale, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 435.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1991.

Art. 59 - Art. 60

omissis ⁽⁵⁴⁾

NOTE

- (1) In base all'art. 9 della [l.p. 12 settembre 2008, n. 16](#) questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sulla caccia", individuato dall'allegato A della [l.p. n. 16 del 2008](#).
- (2) Comma così sostituito dall'art. 2 della [l.p. 26 agosto 1994, n. 2](#).
- (3) Comma aggiunto dall'art. 3 della [l.p. 26 agosto 1994, n. 2](#).
- (4) Articolo così modificato dall'art. 4 della [l.p. 26 agosto 1994, n. 2](#), dall'art. 25 della [l.p. 15 dicembre 2004, n. 10](#) e dall'art. 1 della [l.p. 31 maggio 2012, n. 11](#).
- (5) Articolo così sostituito dall'art. 2 della [l.p. 31 maggio 2012, n. 11](#). Per la deliberazione prevista dal comma 2 vedi la deliberazione della giunta provinciale 12 aprile 2013, n. 659.
- (6) Articolo così modificato dall'art. 5 della [l.p. 26 agosto 1994, n. 2](#), come modificato dall'art. 30 della [l.p. 12 settembre 1994, n. 4](#).
- (7) Lettera abrogata dall'art. 32 della [l.p. 23 febbraio 1998, n. 3](#).
- (8) Articolo così modificato dall'art. 7 della [l.p. 12 febbraio 1996, n. 3](#).
- (9) Comma così modificato dall'art. 32 della [l.p. 23 febbraio 1998, n. 3](#).
- (10) Comma così modificato dall'art. 32 della [l.p. 23 febbraio 1998, n. 3](#).
- (11) Articolo aggiunto dall'art. 24 della [l.p. 3 settembre 1993, n. 23](#).
- (12) Vedi anche l'art. 2 della [l.p. 1 aprile 1993, n. 11](#).
- (13) Articolo così modificato dall'art. 105 della [l.p. 19 febbraio 2002, n. 1](#) e dall'art. 25 della [l.p. 15 dicembre 2004, n. 10](#).
- (14) Vedi anche l'art. 2 della [l.p. 1 aprile 1993, n. 11](#).
- (15) Articolo già modificato dall'art. 38 della [l.p. 7 agosto 1995, n. 8](#), e così sostituito dall'art. 25 della [l.p. 15 dicembre 2004, n. 10](#). Per la deliberazione prevista dal comma 2 vedi la del.g.p. 29 dicembre 2006, n. 2935 (b.u. 2 maggio 2007, n. 18).
- (16) Articolo così modificato dall'art. 6 della [l.p. 26 agosto 1994, n. 2](#).
- (17) Comma così modificato dall'art. 25, comma 4 della [l.p. 15 dicembre 2004, n. 10](#). Per una disposizione transitoria connessa alla modificazione vedi il comma 10 dello stesso art. 25. Per un'interpretazione autentica della lettera d) vedi l'art. 25 della [l.p. 3 settembre 1993, n. 23](#).
- (18) Comma così sostituito dall'art. 7 della [l.p. 26 agosto 1994, n. 2](#).
- (19) Articolo così modificato dall'art. 8 della [l.p. 26 agosto 1994, n. 2](#).
- (20) Articolo così modificato dall'art. 9 della [l.p. 26 agosto 1994, n. 2](#) e dall'art. 24, comma 1 della [l.p. 1 agosto 2003, n. 5](#). Per una disposizione transitoria sull'efficacia di quest'ultima modificazione vedi il comma 3 dello stesso art. 24. Per le modalità di concessione dell'indennizzo previsto dal comma 3 bis vedi la deliberazione della giunta provinciale 18 giugno 2004, n. 1338 (b.u. 20 luglio 2004, n. 29), modificata dalla deliberazione 7 luglio 2006, n. 1370 (b.u. 25 luglio 2006, n. 30), e - in relazione ad essa - la deliberazione 20 agosto 2004, n. 1882 (b.u. 31 agosto 2004, n. 35).
- (21) Articolo così modificato dall'art. 10 della [l.p. 26 agosto 1994, n. 2](#) e dall'art. 24 della [l.p. 1 agosto 2003, n. 5](#). Per i criteri previsti dal comma 5 bis vedi le deliberazioni della giunta provinciale 23 ottobre 2003, n. 2844 (b.u. 23 dicembre 2003, n. 51) e 18 giugno 2004, n. 1387 (b.u. 13 luglio 2004, n. 28).
- (22) Articolo già modificato dall'art. 11 della [l.p. 26 agosto 1994, n. 2](#), e così sostituito dall'art. 25 della [l.p. 15 dicembre 2004, n. 10](#). Per la determinazione degli ambiti territoriali omogenei e per la verifica dell'attuazione dei programmi di prelievo vedi la deliberazione della giunta provinciale 4 febbraio 2011, n. 137 (b.u. 15 febbraio 2011, n. 17).
- (23) Articolo già modificato dall'art. 12 della [l.p. 26 agosto 1994, n. 2](#) e, ai sensi del comma 3, dalla [deliberazione della giunta provinciale 30 maggio 1997, n. 5607](#), così sostituito dall'art. 32 della [l.p. 23 febbraio 1998, n. 3](#), modificato dall'art. 2 della [l.p. 28 luglio 2004, n. 8](#) e dall'art. 1 della [l.p. 21 luglio 2006, n. 4](#).
- (24) Articolo abrogato dall'art. 32 della [l.p. 23 febbraio 1998, n. 3](#).
- (25) Articolo così modificato dall'art. 14 della [l.p. 26 agosto 1994, n. 2](#) e dall'art. 32 della [l.p. 23 febbraio 1998, n. 3](#). Per l'attuazione del comma 4 vedi la deliberazione della giunta provinciale 15 febbraio 2008, n. 284 (b.u. 25 marzo 2008, n. 13).
- (26) Comma così sostituito dall'art. 15 della [l.p. 26 agosto 1994, n. 2](#).
- (27) Articolo così modificato dall'art. 16 della [l.p. 26 agosto 1994, n. 2](#), dall'art. 32 della [l.p. 23 febbraio 1998, n. 3](#), dall'art. 36 della [l.p. 11 settembre 1998, n. 10](#), dall'art. 48 della [l.p. 29 dicembre 2005, n. 20](#), dall'art. 43, comma 1 della [l.p. 12 settembre 2008, n. 16](#) (per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi il comma 2 dello stesso art. 43) e dall'art. 2 della [l.p. 24 aprile 2012, n. 6](#) (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi l'art. 3, comma 1 della [l.p. n. 6 del 2012](#)).
- (28) Articolo aggiunto dall'art. 1 della [l.p. 24 aprile 2012, n. 6](#) e così modificato dall'art. 13 della [l.p. 28 marzo 2013, n. 5](#).
- (29) Articolo così modificato dall'art. 32 della [l.p. 23 febbraio 1998, n. 3](#).
- (30) Comma aggiunto dall'art. 17 della [l.p. 26 agosto 1994, n. 2](#).

- (31) Articolo già modificato dall'art. 18 della [l.p. 26 agosto 1994, n. 2](#), e così sostituito dall'art. 25, comma 6 della [l.p. 15 dicembre 2004, n. 10](#). Per una disposizione transitoria relativa a quest'ultima modificazione vedi il comma 8 dello stesso art. 25.
- (32) Articolo aggiunto dall'art. 56 della [l.p. 29 dicembre 2006, n. 11](#). Vedi la deliberazione della giunta provinciale 6 novembre 2009, n. 2633 (b.u. 1 dicembre 2009, n. 49).
- (33) Articolo così sostituito dall'art. 19 della [l.p. 26 agosto 1994, n. 2](#), e modificato dall'art. 105 della [l.p. 19 febbraio 2002, n. 1](#).
- (34) Articolo così modificato dall'art. 20 della [l.p. 26 agosto 1994, n. 2](#), dall'art. 38 della [l.p. 7 agosto 1995, n. 8](#) e dall'art. 32 della [l.p. 23 febbraio 1998, n. 3](#).
- (35) Articolo così modificato dall'art. 7 della [l.p. 12 febbraio 1996, n. 3](#), dall'art. 105 della [l.p. 19 febbraio 2002, n. 1](#) e dall'art. 3 della [l.p. 31 maggio 2012, n. 11](#).
- (36) Comma così modificato dall'art. 21 della [l.p. 26 agosto 1994, n. 2](#).
- (37) Articolo così modificato dall'art. 38 della [l.p. 7 agosto 1995, n. 8](#). Vedi anche, in materia, il [d.p.g.p. 5 settembre 1995, n. 10-24/Leg.](#)
- (38) Articolo così modificato dall'art. 22 della [l.p. 26 agosto 1994, n. 2](#).
- (39) Articolo così sostituito dall'art. 23 della [l.p. 26 agosto 1994, n. 2](#), modificato dall'art. 32 della [l.p. 23 febbraio 1998, n. 3](#) e dall'art. 1 della [l.p. 21 luglio 2006, n. 4](#).
- (40) Articolo così sostituito dall'art. 24 della [l.p. 26 agosto 1994, n. 2](#).
- (41) Articolo così modificato dall'art. 25 della [l.p. 26 agosto 1994, n. 2](#), dall'art. 105 della [l.p. 19 febbraio 2002, n. 1](#) e dall'art. 25 della [l.p. 15 dicembre 2004, n. 10](#). La commissione disciplinare è stata soppressa dalla deliberazione della giunta provinciale 28 agosto 1998, n. 9639 (non pubblicata), ai sensi dell'art. 9 della [l.p. 23 febbraio 1998, n. 3](#). Le sue funzioni sono state attribuite dalla stessa deliberazione al servizio faunistico.
- (42) Comma introduttivo della scheda n. 55 nell'allegato C della [legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12](#).
- (43) Articolo così modificato dall'art. 38 della [l.p. 7 agosto 1995, n. 8](#).
- (44) Articolo modificativo della scheda n. 44 nell'allegato C della [legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12](#).
- (45) Comma abrogato dall'art. 38 della [l.p. 7 agosto 1995, n. 8](#).
- (46) Articolo aggiunto dall'art. 26 della [l.p. 26 agosto 1994, n. 2](#).
- (47) Articolo aggiunto dall'art. 27 della [l.p. 26 agosto 1994, n. 2](#) e così modificato dall'art. 38 della [l.p. 7 agosto 1995, n. 8](#).
- (48) In materia di sanzioni per la violazione della vecchia legge vedi anche l'art. 73 della [l.p. 2 febbraio 1996, n. 1](#).
- (49) La data di efficacia della convenzione prevista dall'art. 15 della legge, cui fa riferimento il comma 1 del presente articolo, è stata comunicata con avviso pubblicato sul b.u. 20 novembre 1992, n. 47, ed è il 20 novembre 1992. Per il d.p.g.r. 13 agosto 1965, n. 129 vedi b.u. 31 agosto 1965, n. 36; per il d.p.g.r. 1 aprile 1970, n. 5 b.u. 18 agosto 1970, n. 34; per la l.r. 31 agosto 1970, n. 19 b.u. 8 settembre 1970, n. 37.
- (50) La rubrica non è stata adeguata alle successive modificazioni dell'articolo: dovrebbe recitare, adesso, "Tassidermia e tutela della fauna minore".
- (51) Articolo così modificato dall'art. 32 della [l.p. 23 febbraio 1998, n. 3](#).
- (52) Per il regolamento di esecuzione vedi il [d.p.g.p. 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg.](#)
- (53) Comma così modificato dall'art. 24 della [l.p. 3 settembre 1993, n. 23](#).
- (54) Disposizioni finanziarie.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
DELLA LEGGE PROVINCIALE
9 DICEMBRE 1991, N. 24

"Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia"

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1	Definizioni.	pag. 40
CAPO I	Articolazione del territorio (artt. 6 e 7 della legge)	
Art. 2	Oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura.	pag. 40
Art. 3	Aziende faunistico-venatorie.	pag. 40
Art. 4	Centri pubblici e privati di produzione della selvaggina.	pag. 41
Art. 5	Zone di addestramento cani e per le gare degli stessi.	pag. 41
Art. 6	Disposizioni comuni.	pag. 42
CAPO II	Gestione della caccia (capo III della legge)	
Art. 7	Legale rappresentante delle associazioni venatorie.	pag. 42
Art. 8	Assemblee dei cacciatori delle riserve di diritto.	pag. 42
Art. 9	Regolamenti interni delle riserve.	pag. 43
Art. 10	Contributo finanziario dei cacciatori.	pag. 43
Art. 11	Riserve di diritto del comune di Trento.	pag. 43
CAPO III	Esercizio della caccia (capo IV della legge)	
Art. 12	Permessi di caccia.	pag. 44
Art. 13	Permessi d'ospite annuali.	pag. 45
Art. 14	Permessi d'ospite giornalieri.	pag. 45
Art. 15	Esercizio della caccia nei comuni di Trento e Rovereto.	pag. 45
Art. 16	Programmi di prelievo.	pag. 46
Art. 17	Appostamenti di caccia.	pag. 46
Art. 18	Fondi chiusi.	pag. 46
CAPO IV	Servizio di vigilanza (art. 20 della legge).	
Art. 19	Contingente del personale di vigilanza venatoria.	pag. 47
Art. 20	Distretti e circoscrizioni di sorveglianza.	pag. 47
Art. 21	Coordinamento del servizio.	pag. 47
Art. 22	Riunioni di servizio.	pag. 48
Art. 23	Controllo sul servizio di vigilanza dell'ente gestore.	pag. 48
CAPO V	Agenti volontari di vigilanza (art. 41, comma 2, della legge)	
Art. 24	Guardie faunistiche.	pag. 49
Art. 25	Corsi ed attestato di idoneità per guardie faunistiche.	pag. 49
Art. 26	Nomina delle guardie faunistiche.	pag. 49
Art. 27	Organizzazione della vigilanza venatoria.	pag. 50
Art. 28	Obblighi delle guardie faunistiche.	pag. 50
Art. 29	Revoca della nomina.	pag. 50
Art. 30	Proposta dei nominativi.	pag. 51

CAPO VI Detenzione di animali per scopi diversi (art. 36 della legge)

Art. 31	Allevamenti.	pag. 51
Art. 32	Commercializzazione degli uccelli.	pag. 52
Art. 32 bis	Richiami vivi	pag. 52
Art. 33	Procedimento di autorizzazione all'allevamento ed alla commercializzazione.	pag. 52

CAPO VII Disposizioni finali e transitorie.

Art. 34	Istruttoria dei procedimenti.	pag. 53
Art. 35	Esperti accompagnatori.	pag. 54
Art. 36	Norme transitorie.	pag. 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg.

Regolamento di esecuzione della [legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24](#) "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia"

(b.u. 12 gennaio 1993, n. 2, suppl. ord.)

Art. 1

Definizioni

1. Nelle successive disposizioni del presente regolamento per "legge" si intende la [legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24](#) "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia".

Capo I

Articolazione del territorio (artt. 6 e 7 della [legge](#))

Art. 2

Oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura

1. Le oasi di protezione sono aree destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, costituite allo scopo di salvaguardare le specie che durante le predette fasi del loro ciclo biologico si trovano maggiormente esposte ad azioni di disturbo, dirette o sull'ambiente, che possano comprometterne la dinamica evolutiva. Le oasi di protezione devono avere un'estensione minima e caratteristiche naturali tali da garantire il completo svolgimento delle fasi a cui l'azione di tutela è rivolta e comunque una superficie non inferiore a 200 ettari.

2. Le zone di ripopolamento e cattura sono territori destinati alla riproduzione allo stato naturale della fauna selvatica autoctona, al suo irradiazione nelle aree circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento. Tali zone devono avere un'estensione territoriale idonea a garantire il naturale svolgimento dell'intero ciclo biologico delle specie alle quali la zona è destinata e comunque una superficie non inferiore a 50 ha.

3. La Giunta provinciale delibera l'istituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura in armonia con le indicazioni del piano faunistico, qualora deliberato. Essa valuta in particolare, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'opportunità di convertire, in tutto o in parte, in oasi di protezione o in zone di ripopolamento e cattura le zone di protezione già costituite a norma degli articoli 23 e 67 bis del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni.

4. Qualora la costituzione delle aree di cui al presente articolo dia luogo a sostanziali e rilevanti preclusioni all'esercizio dell'attività venatoria in una o più riserve, la Giunta provinciale può procedere alla revisione del numero e dell'estensione delle riserve medesime a norma dell'articolo 14 della [legge](#).

Art. 3

Aziende faunistico-venatorie

1. Le aziende faunistico-venatorie non hanno fini di lucro e si prefiggono il mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica.

2. I territori costituiti in riserve di caccia concesse a privati possono, alla scadenza della concessione e su richiesta degli interessati, essere costituiti in aziende faunistico-venatorie. Tali aziende possono essere inoltre costituite su proposta dei proprietari, singoli o consorziati, del territorio, purché la costituzione dell'azienda non pregiudichi la gestione tecnica della riserva di diritto dalla quale viene scorporata. I territori interessati devono rivestire valenza naturalistica e faunistica, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina.

3. Ai fini di una razionale gestione, all'azienda faunistico-venatoria possono essere accorpati anche territori di proprietà pubblica, previo consenso del proprietario.

4. Le aziende faunistico venatorie sono condotte sulla base di piani di gestione quinquennali, contenenti gli interventi di conservazione e ripristino ambientale diretti a garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, e di programmi annuali di prelievo. I predetti piani e programmi sono redatti da tecnici abilitati all'esercizio professionale nel settore della pianificazione faunistica.

5. L'istituzione delle aziende faunistico-venatorie è subordinata alla presentazione da parte del richiedente del piano di gestione e ad una valutazione di conformità del predetto piano al piano faunistico, qualora deliberato.

6. Il gestore dell'azienda faunistico-venatoria assicura a proprie spese lo svolgimento del servizio di vigilanza venatoria all'interno dell'azienda.

7. I programmi di prelievo sono soggetti ad approvazione dal comitato faunistico provinciale.

8. All'interno dell'azienda faunistico-venatoria la caccia è esercitata, in conformità al calendario venatorio ed ai programmi di prelievo, dai cacciatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 22, comma 1, lettere a), b) e c) della [legge](#) ed autorizzati dal titolare dell'azienda medesima.

Art. 4

Centri pubblici e privati di produzione della selvaggina

1. I centri pubblici e privati di produzione della selvaggina sono finalizzati alla ricostituzione di popolazioni di specie autoctone mediante la produzione di fauna selvatica. Essi sono costituiti da aree delimitate da appositi recinti o da voliere; al loro interno la produzione di selvaggina avviene in condizioni prossime a quelle naturali, in relazione alle specifiche esigenze biologiche delle specie in produzione, ivi comprese quelle attinenti al fabbisogno di superficie.

2. I centri sono sottoposti a verifica annuale delle condizioni igienico-sanitarie da parte di un veterinario dell'unità sanitaria locale. Copia delle risultanze della verifica è trasmessa al servizio faunistico.

Art. 5

Zone di addestramento cani e per le gare degli stessi

1. Le zone di addestramento cani e per le gare degli stessi sono territori delimitati da apposite tabelle, all'interno dei quali viene curato l'addestramento di cani, a qualsiasi uso destinati, e vengono organizzate le gare degli stessi.

2. Tali zone sono istituite in aree idonee, compatibilmente con le esigenze di tutela dei territori che rivestono rilevante interesse naturalistico e faunistico, su richiesta delle associazioni venatorie o di gruppi cinofili il cui statuto preveda finalità, di natura professionale o amatoriale, mirate all'addestramento, alla protezione o al miglioramento delle razze pure canine.

3. La deliberazione di istituzione delle zone di cui al presente articolo stabilisce il periodo di efficacia del provvedimento istitutivo, le cause e le modalità della sua revoca ed individua i soggetti che possono utilizzare la zona autorizzata. Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale individua il soggetto responsabile della conduzione delle predette zone,

compatibilmente con le esigenze dell'ente gestore di assicurare l'ordinata gestione tecnica delle riserve di diritto.

4. I provvedimenti istitutivi o autorizzativi emanati in base alla normativa previgente hanno efficacia fino alla scadenza da essi prevista.

5. Per i fini e con le modalità previste dall'articolo 37, comma 3, della [legge](#) è consentito l'uso di cani anche nelle zone protette.

Art. 6

Disposizioni comuni

1. L'istituzione delle aree di cui all'articolo 6 della [legge](#) è disposta, ove esse ricadano nei territori costituiti di diritto in riserve di caccia, previo esame delle eventuali osservazioni formulate dall'assemblea dei cacciatori delle riserve interessate. Tali osservazioni sono trasmesse al servizio faunistico a cura dell'ente gestore, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine il procedimento prosegue anche in assenza delle osservazioni.

2. Il provvedimento di istituzione delle aree previste dall'articolo 6, comma 1, della [legge](#) può essere revocato su richiesta degli interessati, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno motivato l'emanazione ovvero, previa diffida, qualora l'attività gestionale delle aree non venga espletata secondo le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla [legge](#), dal presente regolamento o dalla delibera istitutiva.

3. Le tabelle di delimitazione delle aree di cui all'articolo 6, comma 2, della [legge](#) devono essere conformi ai modelli allegati al presente regolamento e contrassegnati dalla lettera A), B), C) e D).

Capo II

Gestione della caccia (capo III della [legge](#))

Art. 7

Legale rappresentante delle associazioni venatorie

1. Ai fini di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della [legge](#), le associazioni dei cacciatori regolarmente costituite e riconosciute dalla Provincia, che dimostrino, mediante la documentazione prevista dall'articolo 15, comma 3, della [legge](#), di rappresentare almeno il 5% dei cacciatori residenti in provincia di Trento, comunicano al servizio faunistico le generalità del legale rappresentante e le successive variazioni dell'elenco nominativo dei soci entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8

Assemblee dei cacciatori delle riserve di diritto

1. La partecipazione del rappresentante comunale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della [legge](#), alle assemblee dei cacciatori delle riserve comunali di diritto è assicurata mediante avviso da trasmettere al comune almeno dieci giorni prima della riunione.

Art. 9

Regolamenti interni delle riserve

1. I regolamenti interni delle riserve di cui all'articolo 17 della [legge](#) disciplinano:

- a) le limitazioni temporali o zionali dell'attività venatoria;
- b) le limitazioni nelle modalità di esercizio della caccia;
- c) le limitazioni di specie o riferite al sesso di una determinata specie;
- d) le modalità di organizzazione dell'esercizio venatorio con particolare riferimento alla formazione di squadre ed alla attività di accompagnamento dei cacciatori esperti;
- e) le attività o le iniziative finalizzate al miglioramento ambientale o comunque ad una più razionale gestione faunistica.

2. I regolamenti interni delle riserve sono fatti pervenire dall'ente gestore alla Giunta provinciale tramite il servizio faunistico.

3. Il controllo sui predetti regolamenti è esercitato secondo le modalità stabilite dall'articolo 19, commi 2, 3 e 4, della [legge](#).

4. I regolamenti delle singole riserve, adottati ai sensi dell'articolo 17 della [legge](#), si conformano alle prescrizioni generali, rispondenti ad esigenze di gestione venatoria comuni a tutto il territorio provinciale o a zone venatorie omogenee, stabilite dall'ente gestore nel rispetto del calendario venatorio e delle deliberazioni assunte dal comitato faunistico provinciale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera f) della [legge](#).

5. Le prescrizioni contenute nei regolamenti interni sono riportate nel permesso di caccia.

Art. 10

Contributo finanziario dei cacciatori

1. Il contributo finanziario per i permessi d'ospite annuali limitati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 13, è determinato rispettivamente nella misura massima del 60% e 80% di quello stabilito per i cacciatori titolari di permesso d'ospite annuale senza limitazioni.

2. Il contributo finanziario per i permessi d'ospite giornalieri è commisurato all'entità delle limitazioni e comunque nel rispetto dei valori fissati all'articolo 18 della [legge](#).

3. L'ente gestore, ai fini del finanziamento dell'attività di gestione della caccia, può richiedere ai cacciatori che inoltrano domanda per il rilascio del permesso il versamento di un anticipo del contributo annuale fino ad un massimo del 60% dell'importo annuale presunto e riscuotere il saldo prima dell'inizio di ogni forma di attività venatoria. Per i cacciatori che presentino domanda dopo il 15 marzo, l'ente gestore può richiedere una maggiorazione non inferiore al 10% e non superiore al 30% del contributo dovuto, sulla base dei criteri stabiliti con apposita deliberazione dell'ente medesimo; la maggiorazione non è richiesta ai cacciatori che richiedono il permesso per la prima volta.

Art. 11

Riserve di diritto del comune di Trento

1. Fermo restando il termine stabilito dall'articolo 23, comma 2, lettera f) della [legge](#), i cacciatori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano in possesso del permesso annuale di caccia in una delle quattro riserve del comune amministrativo di Trento, sono considerati soci di diritto della riserva medesima. Successivamente a tale data la distribuzione di nuovi cacciatori di diritto nelle predette riserve è effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) i cacciatori residenti nell'ambito del comune catastale di Trento possono optare per una qualsiasi delle quattro riserve;
- b) i cacciatori residenti negli altri comuni catastali facenti parte del comune amministrativo di Trento possono richiedere il permesso di caccia esclusivamente nella riserva alla quale appartiene il comune catastale nel quale risiedono.

2. I criteri stabiliti alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano inoltre per la distribuzione nelle quattro riserve di Trento dei cacciatori che, in base alle lettere b), c), d), del comma 2, dell'articolo 23 della legge, abbiano maturato i requisiti per essere considerati cacciatori di diritto in una delle medesime riserve. Pertanto qualora i requisiti siano maturati con riferimento al comune catastale di Trento, il cacciatore può optare per una qualsiasi delle quattro riserve, mentre nel caso in cui i requisiti maturati siano riferiti ad altri comuni catastali facenti parte del comune amministrativo di Trento, può ottenere il permesso esclusivamente nella riserva alla quale il comune appartiene.

3. In deroga al disposto di cui alla lettera b), del comma 1, i cittadini residenti nel comune amministrativo di Trento che siano genitori, coniuge o figli di cacciatori di diritto che esercitano la caccia in una delle quattro riserve di Trento possono chiedere il permesso di caccia nella riserva ove il congiunto esercita la caccia. Inoltre il cacciatore di diritto residente nel comune catastale di Trento che eserciti la caccia in una delle quattro riserve di Trento avendo usufruito della facoltà di opzione prevista dalla lettera a) del comma 1 e dal comma 2, può cambiare riserva nell'ambito delle stesse, qualora non ritiri il permesso di caccia in alcuna di esse per almeno tre anni consecutivi ⁽¹⁾.

Capo III

Esercizio della caccia (capo IV della legge)

Art. 12

Permessi di caccia

1. Il permesso d'ospite annuale può, su richiesta dell'interessato, essere limitato in relazione alle specie cacciabili nell'ambito delle due tipologie di seguito riportate:

- a) caccia ai soli uccelli di passo con l'uso del capanno;
- b) caccia alla lepre ed alla selvaggina da piuma.

2. Il permesso d'ospite giornaliero può, su richiesta dell'interessato, avere validità limitata in relazione ai modi, ai tempi, ai luoghi e ai mezzi di caccia, nonché alle specie cacciabili.

3. Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere riportate sul permesso stesso ed eventualmente integrate da apposite rappresentazioni cartografiche.

4. I permessi di caccia a validità annuale devono essere richiesti dagli interessati entro il 15 marzo di ogni anno all'organo decentrato dell'ente gestore, il quale provvederà a trasmetterli all'ente gestore medesimo, corredati di un proprio parere.

5. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 1 e 2, il permesso di caccia consente l'esercizio dell'attività venatoria sull'intero territorio della riserva comunale di diritto, nel rispetto della legge, del presente regolamento e dei regolamenti interni della riserva.

6. L'ente gestore può, previa acquisizione del parere favorevole dell'assemblea dei cacciatori della riserva di diritto interessata, rilasciare, compatibilmente con le esigenze di tutela della fauna, speciali permessi annuali a chi intenda svolgere attività di ricerca della selvaggina, escluso il suo abbattimento o cattura, nel rispetto del calendario venatorio, con il solo uso del cane. La predetta attività non costituisce esercizio di caccia e non è soggetta alla relativa disciplina.

7. Il rilascio del permesso previsto dal comma 6 può essere subordinato al versamento di un contributo a titolo di compartecipazione alle spese di gestione e sorveglianza della riserva.

Art. 13

Permessi d'ospite annuali

1. I permessi d'ospite annuali vengono rilasciati, su richiesta, dall'ente gestore, previa acquisizione, per ogni richiesta, del parere favorevole dell'assemblea dei cacciatori della riserva di diritto interessata e compatibilmente con la consistenza faunistica della riserva stessa. Il permesso è nominativo ed il titolare ha l'obbligo dell'osservanza di tutte le disposizioni applicabili ai soci della riserva.

2. L'ente gestore, qualora rilasci un permesso d'ospite annuale ad un cacciatore residente fuori provincia, non in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 23 della [legge](#), è tenuto a riservare due analoghi permessi a cacciatori di diritto delle riserve di Trento e Rovereto, che ne abbiano fatto richiesta entro il termine previsto dall'articolo 13, comma 4.

Art. 14

Permessi d'ospite giornalieri

1. L'assemblea dei cacciatori della riserva di diritto delibera annualmente sul numero di permessi d'ospite giornalieri per la caccia alla selvaggina stanziale, che possono essere rilasciati in rapporto alla consistenza faunistica della riserva stessa accertata dall'ente gestore, nonché sul contributo finanziario di cui all'articolo 18, comma 3, della [legge](#).

2. Ai cacciatori residenti nella provincia di Trento i permessi giornalieri vengono rilasciati senza limiti di tempo e di numero. Ai cacciatori provenienti da altre regioni o province non possono essere rilasciati, nel corso della medesima stagione venatoria, più di quattro permessi giornalieri, con decorrenza dal 1° ottobre; il predetto limite ai permessi può essere derogato per le zone di migrazione delle riserve di Levico, Caldonazzo, Lomaso, Fiavé, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore.

3. Il titolare di un permesso d'ospite giornaliero è accompagnato da un agente di vigilanza o da un cacciatore della riserva, nominativamente indicati nel permesso fatta eccezione per le zone di migrazione di cui al comma 2. È ammesso l'accompagnamento di un solo agente o cacciatore della riserva nel caso di gruppi di ospiti fino ad un massimo di tre persone che rimangano a contatto visivo tra di loro e con l'accompagnatore medesimo.

4. I permessi d'ospite di cui al presente articolo vengono rilasciati dagli organi decentrati dell'ente gestore istituiti presso ogni riserva, avvalendosi del modello predisposto dall'ente gestore medesimo.

Art. 15

Esercizio della caccia nei comuni di Trento e Rovereto

1. Il territorio delle riserve di caccia di Trento e Rovereto viene ripartito in zone di tipo A e zone di tipo B, come risulta dalla cartografia allegata al presente regolamento e contrassegnata dalla lettera E).

2. Nei mesi di agosto, settembre ed ottobre, nelle zone di tipo A, l'attività venatoria nei giorni di domenica non può essere esercitata oltre le ore 10.00.

3. La limitazione temporale per le zone di tipo A è riportata sul permesso di caccia rilasciato ai cacciatori delle riserve di Trento e Rovereto, con l'integrazione di una apposita rappresentazione cartografica che evidenzia i confini di dette zone.

Art. 16

Programmi di prelievo

1. Fino a quando non sarà operante il piano faunistico le specie che soggiacciono alla pianificazione dei prelievi vengono stabilite annualmente dal comitato faunistico provinciale.

2. Tale pianificazione, attuata mediante i programmi di prelievo previsti dall'articolo 28 della [legge](#), si propone di favorire la conservazione ed il miglioramento della fauna selvatica in equilibrio con le risorse ambientali.

3. I programmi di prelievo fissano annualmente la quota dei capi da abbattere per le specie di cui al comma 1, sulla base di valutazioni della loro consistenza e forniscono indicazioni tecniche di massima finalizzate a raggiungere un'equilibrata proporzione fra i sessi e fra le classi di età.

4. La verifica dell'osservanza dei programmi di prelievo degli ungulati viene effettuata, annualmente per ciascuna riserva, da un apposito sottocomitato istituito dal comitato faunistico provinciale ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della [legge](#). I cacciatori che hanno eseguito gli abbattimenti sono tenuti a mettere a disposizione del sottocomitato per il relativo esame tutti i trofei di ungulati nonché le mandibole di caprioli, di cervi e delle femmine e piccoli di muflone accompagnati da un certificato di origine, nei tempi e con le modalità di volta in volta stabiliti dal comitato medesimo per ciascuna riserva. Il certificato d'origine è compilato per ogni ungulato abbattuto in provincia di Trento su un modulo predisposto dal comitato faunistico provinciale.

5. Le determinazioni dei programmi di prelievo in ordine alle classi di età, alle caratteristiche somatiche e, per i bovidi, anche al sesso, hanno carattere orientativo per l'esercizio dell'attività venatoria; della loro eventuale non corretta applicazione è tenuto conto nella predisposizione dei programmi di prelievo per la stagione venatoria successiva sulla base di appositi criteri che saranno adottati dal comitato faunistico provinciale.

6. L'ente gestore può organizzare apposite mostre dei trofei, anche in connessione con le verifiche di cui al comma 4, dirette a rendere pubblici i risultati delle verifiche stesse nonché per finalità a carattere didattico-divulgativo.

Art. 17

Appostamenti di caccia

1. Presso ogni appostamento di caccia fisso è collocata una tabella conforme al modello allegato al presente regolamento e contrassegnato dalla lettera F).

2. Gli appostamenti per la caccia agli ungulati non possono essere realizzati ad una distanza minore di metri 200 da un analogo appostamento preesistente.

Art. 18

Fondi chiusi

1. Le tabelle di delimitazione dei fondi chiusi previsti dall'articolo 32, comma 4, della [legge](#) devono essere conformi al modello allegato al presente regolamento e contrassegnato dalla lettera G).

Capo IV
Servizio di vigilanza (art. 20 della [legge](#))

Art. 19
Contingente del personale di vigilanza venatoria

1. L'ente gestore fornisce al servizio faunistico, entro il 31 marzo di ogni anno, i nominativi degli agenti venatori dipendenti. Nella prima applicazione del presente regolamento sono altresì comunicate le zone di sorveglianza ed i recapiti degli agenti medesimi.

2. Successivamente, sulla base anche delle comunicazioni annuali di cui al comma 1, il servizio faunistico e l'ente gestore concludono apposite intese, dirette a delimitare le zone di sorveglianza cui è destinato il personale dipendente dall'ente gestore, secondo i criteri di omogeneità e coordinamento con i distretti e le circoscrizioni di cui all'articolo 21. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, la delimitazione delle zone di sorveglianza è disposta dalla Giunta provinciale.

Art. 20
Distretti e circoscrizioni di sorveglianza

1. Ai fini dell'organizzazione e del coordinamento del servizio di vigilanza venatoria, il territorio provinciale è suddiviso in distretti e in circoscrizioni di sorveglianza venatoria, coincidenti rispettivamente con le zone di competenza degli ispettorati distrettuali forestali e delle stazioni forestali del servizio foreste.

2. Il distretto di sorveglianza venatoria costituisce l'unità di base per l'organizzazione ed il coordinamento del servizio. Al fine di assicurare un efficace espletamento dei compiti demandati dalla legge al servizio faunistico, un sottufficiale o guardia forestale sarà dislocato, alle dipendenze del predetto servizio, presso ciascun comune sede di stazione forestale del servizio foreste, eventualmente anche affiancato da una o più guardie ittico-venatorie secondo le specifiche necessità della circoscrizione, con l'incarico di esercitare la sorveglianza venatoria su tutto il territorio della circoscrizione assegnatagli.

3. In via transitoria, qualora non sia possibile procedere nel modo indicato dal comma 2, la responsabilità della vigilanza venatoria nella circoscrizione può essere affidata ad un agente ittico-venatorio.

Art. 21
Coordinamento del servizio

1. Un sottufficiale o guardia forestale dislocato, alle dipendenze del servizio faunistico e scelto dal dirigente dello stesso, nel comune sede di distretto forestale del servizio foreste funge da coordinatore del servizio di sorveglianza svolto dagli agenti venatori e dai forestali dipendenti dal servizio faunistico su tutto il territorio del distretto, in riferimento a interventi tecnici, amministrativi o di polizia a carattere circoscrizionale.

2. Qualora detti interventi abbiano valenza sovracircoscrizionale, il loro coordinamento spetta al dirigente del servizio faunistico.

3. Gli agenti venatori dell'ente gestore danno comunicazione delle violazioni accertate anche al responsabile della circoscrizione di vigilanza interessata o comunque al coordinatore territoriale competente del servizio faunistico.

Art. 22

Riunioni di servizio

1. L'organizzazione della vigilanza venatoria in ogni riserva e le forme di coordinamento della sorveglianza svolta dall'ente gestore e dai servizi provinciali, sono definiti, a livello provinciale, mediante riunioni di servizio convocate con periodicità almeno semestrale presso la sede del servizio faunistico e, a livello di distretti di sorveglianza venatoria, mediante riunioni di servizio quindicinali, convocate nel comune sede di distretto forestale del servizio foreste.

2. Il dirigente del servizio faunistico, anche tramite il sottufficiale o guardia forestale coordinatore di distretto, può indire in ogni tempo riunioni di servizio a livello di distretto per l'organizzazione ed il coordinamento del servizio di vigilanza venatoria.

3. Nel corso di dette riunioni sono anche acquisiti dati ed informazioni necessari all'accertamento dello stato della fauna e, in particolare, notizie utili alla rapida individuazione di manifestazioni patologiche provocate da malattie a carattere contagioso.

4. Alle riunioni a livello provinciale, indette e presiedute dal dirigente del servizio faunistico o suo delegato, sono convocati un funzionario del servizio foreste ed il comandante degli agenti venatori dipendenti dall'ente gestore.

5. Alle riunioni di distretto di vigilanza venatoria sono convocati i sottufficiali o guardie forestali responsabili delle circoscrizioni ed il responsabile di distretto degli agenti venatori dipendenti dall'ente gestore.

6. L'ispettorato distrettuale forestale territorialmente competente ha la facoltà di far intervenire alle riunioni di cui al comma 5 un sottufficiale o guardia forestale.

Art. 23

Controllo sul servizio di vigilanza dell'ente gestore

1. Il servizio faunistico esercita il controllo sull'attività di vigilanza venatoria svolto dall'ente gestore verificando i seguenti elaborati che l'ente medesimo è tenuto a presentare nel corso delle riunioni di distretto:

- a) prospetto preventivo del calendario delle ferie e dei riposi;
- b) resoconto del servizio svolto riportato sul registro di servizio adottato dall'ente gestore su facsimile predisposto dal servizio faunistico;
- c) programma di servizio;
- d) elenco delle infrazioni accertate.

2. Annualmente l'ente gestore elabora una relazione sul servizio di vigilanza contenente i dati relativi all'organizzazione del servizio e all'attività svolta, nonché le informazioni concernenti il contingente del personale impiegato con i relativi periodi di presenza. Tale relazione è presentata alla Giunta provinciale, tramite il servizio faunistico, entro il 31 marzo di ogni anno.

3. Il servizio faunistico esercita il controllo sul servizio di vigilanza svolto dal personale dell'ente gestore segnalando eventuali comportamenti censurabili.

Capo V
Agenti volontari di vigilanza (art. 41, comma 2, della [legge](#))

Art. 24
Guardie faunistiche

1. Gli agenti volontari di vigilanza di cui all'articolo 41, comma 2, della [legge](#), sono denominati guardie faunistiche.

Art. 25
Corsi e attestato di idoneità per guardie faunistiche

1. Possono essere nominate guardie faunistiche i soggetti in possesso di specifici requisiti di professionalità da conseguire con la partecipazione a corsi di preparazione che si concludono con il superamento di una prova finale in forma di colloquio tesa ad accertare l'idoneità al servizio.

2. Non può essere ammesso ai corsi chi, negli ultimi cinque anni, sia incorso in sanzioni amministrative e penali di normative in materia di caccia, pesca e protezione degli animali.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo, la Giunta provinciale delibera l'istituzione dei corsi, la durata degli stessi, le modalità di ammissione, i programmi e gli esami.

4. La prova d'esame viene sostenuta davanti ad una commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta dal dirigente del servizio faunistico o suo delegato, che la presiede, da un esperto in discipline naturalistiche con particolare conoscenza della fauna, da un esperto della legislazione e del contenzioso in materia di fauna e da un dipendente del servizio faunistico, con funzioni anche di segretario.

5. La commissione rimane in carica per la durata della legislatura. Ai componenti la commissione sono corrisposti, ove spettanti, i compensi stabiliti dalla [legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4](#) e successive modifiche (²).

Art. 26
Nomina delle guardie faunistiche

1. La Giunta provinciale, su proposta del servizio faunistico e previa verifica della sussistenza dei requisiti personali prescritti dall'art. 138 del testo unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, può nominare guardia faunistica solo chi, al termine dei corsi, abbia ottenuto l'attestato di idoneità. La nomina ha validità per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.

2. L'atto di nomina, soggetto ad approvazione del questore ai sensi dell'articolo 138 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 abilita le guardie faunistiche alla vigilanza sull'applicazione della legge nell'ambito della circoscrizione di vigilanza venatoria di assegnazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. I servizi al di fuori delle circoscrizioni di assegnazione dovranno essere concordati con il servizio faunistico sulla base di specifiche esigenze di vigilanza venatoria.

3. Le guardie faunistiche sono munite di tessera di riconoscimento, rilasciata dal presidente della Giunta provinciale.

Art. 27

Organizzazione della vigilanza venatoria

1. Il servizio di vigilanza delle guardie faunistiche è organizzato dai responsabili di circoscrizione del servizio faunistico.
2. Le guardie faunistiche garantiscono la loro disponibilità ad effettuare il servizio per almeno quattro giornate al mese. Il programma di servizio relativo a tali giornate è preventivamente concordato con il responsabile di circoscrizione del servizio faunistico. L'eventuale indisponibilità a svolgere il servizio concordato è comunicata con congruo anticipo al suddetto responsabile.
3. Le guardie sono dotate di un registro di servizio, secondo un modello predisposto dal servizio faunistico, che viene tenuto aggiornato e presentato mensilmente per il controllo al responsabile di circoscrizione.
4. Il responsabile di circoscrizione del servizio faunistico può impiegare, nell'ambito della disponibilità dichiarata ai sensi del comma 2, le guardie faunistiche anche per lo svolgimento di operazioni tecniche di pianificazione venatoria, di indagini e di studi volti alla conservazione ed al miglioramento degli habitat.
5. Le violazioni accertate dalle guardie faunistiche sono inoltre immediatamente segnalate al servizio faunistico tramite il responsabile di circoscrizione.

Art. 28

Obblighi delle guardie faunistiche

1. Le guardie faunistiche hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare il regolare svolgimento del servizio di vigilanza venatoria nell'ambito della circoscrizione cui appartengono e di mantenere i necessari rapporti di collegamento e di collaborazione con i rappresentanti del servizio faunistico.
2. Sono inoltre tenute a segnalare tempestivamente situazioni di rischio ambientale, incendi boschivi ed altri eventi calamitosi, prestando anche la propria opera.
3. Qualora una guardia faunistica rinvenga o venga informata del rinvenimento di fauna selvatica morta, ammalata o ferita, dovrà adoperarsi, nell'ambito di un'attività di primo soccorso, affinché vengano assicurati una conservazione idonea o una adeguata assistenza sanitaria e appropriato ricovero; la predetta fauna selvatica viene quindi data in consegna al titolare della gestione faunistica del territorio in cui sono avvenuti il rinvenimento o la raccolta, informando contestualmente del fatto il responsabile di zona del servizio faunistico.
4. Le guardie faunistiche svolgono le loro attività volontariamente a titolo gratuito e senza rimborso spese.

Art. 29

Revoca della nomina

1. L'atto di nomina a guardia faunistica è revocato ove vengano a mancare i requisiti per la sua emanazione ovvero, nel corso dell'anno, venga dedicato al servizio un numero di giornate inferiore al 75% di quello previsto dal presente regolamento, fatti salvi i casi di provata impossibilità.
2. L'atto di nomina è inoltre revocato per abusi, per comportamenti incompatibili con la legge, nonché per altri gravi motivi che ledano la dignità della funzione di vigilanza espletata. Qualora in questi casi siano avviati procedimenti a carattere amministrativo o penale, la nomina è

sospesa a titolo cautelare; ove a seguito di sentenza passata in giudicato è accertata la responsabilità, la nomina è revocata.

3. La revoca della nomina a guardia faunistica è disposta dalla Giunta provinciale, sentito l'interessato e l'ente gestore o l'associazione protezionistica che ha proposto la nomina.

Art. 30

Proposta dei nominativi

1. L'ente titolare della gestione della caccia nelle riserve e le associazioni protezionistiche nazionali riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, propongono i nominativi dei loro associati che si sono dichiarati disposti a collaborare per la vigilanza venatoria e ad assumere la qualifica di guardia faunistica.

2. La proposta è effettuata mediante la trasmissione al servizio faunistico di appositi modelli forniti dal servizio stesso, compilati e sottoscritti dagli interessati.

Capo VI

Detenzione di animali per scopi diversi (art. 36 della [legge](#))

Art. 31

Allevamenti

1. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione le specie di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica il cui allevamento, a scopo ornamentale e amatoriale, è soggetto ad autorizzazione allorché venga superato il numero minimo di esemplari stabilito nella deliberazione medesima. Quest'ultima e le sue successive modificazioni ed integrazioni, sono assunte tenendo conto dei possibili rischi per la salute dell'uomo e degli altri animali e sono soggette a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Trentino - Alto Adige. Sono comunque escluse dall'applicazione delle presenti disposizioni le specie di animali da compagnia e d'affezione che convivono anche occasionalmente con l'uomo.

2. Possono essere autorizzati allevamenti con finalità di ripopolamento o reintroduzione unicamente per specie appartenenti alla fauna autoctona provinciale. Gli allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale di uccelli, appartenenti alla fauna autoctona, possono riguardare esclusivamente le famiglie dei fringillidi propriamente detti, degli emberizidi, dei ploceidi, dei turdidi, dei columbidi, nonché l'allodola.

2 bis. Può essere altresì autorizzato, a norma dell'articolo 36, comma 2, della [legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24](#), l'allevamento di rapaci idonei all'esercizio della falconeria appartenenti alle specie gheppio (*Falco tinnunculus*), falco pellegrino (*Falco peregrinus*), lanario (*Falco biarmicus*), falco sacro (*Falco Cherrug*), smeriglio (*Falco colombarius*), sparviere (*Accipiter nisus*) ed astore (*Accipiter gentilis*) al solo fine di allenamento ed addestramento degli stessi non su prede vive. L'utilizzo di rapaci delle medesime specie è altresì consentito per esercitare azioni di disturbo e controllo, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 31, comma 2 della [legge](#), nei confronti di uccelli appartenenti alle specie selvatiche o domestiche inselvatichite. Ai fini del presente comma, per allevamento di rapaci idonei all'esercizio della falconeria si intende la mera detenzione degli animali senza riproduzione degli stessi. L'autorizzazione può consentire la detenzione di un numero massimo di cinque esemplari per persona; ogni esemplare detenuto deve essere munito di certificato d'origine.

3. Non sono ammessi allevamenti con finalità promiscua nella medesima sede, salvo che si tratti di specie selvatiche diverse.

4. Con il provvedimento di autorizzazione sono stabilite le misure e le prescrizioni dirette a precludere l'immissione nel territorio di animali provenienti da allevamenti di cui alle lettere a), in quanto destinati ai fini alimentari, e b) del comma 1 dell'articolo 36 della [legge](#) ⁽³⁾.

Art. 32

Commercializzazione degli uccelli

1. Il commercio di esemplari vivi di avifauna selvatica nazionale è consentito qualora ne sia accertata la provenienza da allevamenti autorizzati. Sono altresì consentiti la detenzione, l'acquisto e la vendita di uccelli utilizzati come richiami vivi unicamente per le specie di seguito elencate: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella e colombaccio.

2. La cessione per scopi di commercio di avifauna viva nei casi previsti dal comma 1, comporta l'obbligo per il cedente di rilasciare all'acquirente un attestato che certifichi la legittima provenienza degli animali.

Art. 32 bis

Richiami vivi

1. Ogni cacciatore può detenere non più di 10 soggetti per ciascuna delle specie elencate al comma 1 dell'art. 32, fino a un massimo complessivo di 40 soggetti.

2. E' vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile che riporti il numero progressivo nonché l'anno di riferimento, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

3. I richiami privi di anello inamovibile posseduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare possono essere detenuti e usati previa denuncia degli stessi al servizio faunistico, da effettuarsi entro il 31 maggio 1999 secondo il modello predisposto dallo stesso servizio. In ogni caso a partire dal 31 dicembre 1999 tutti i predetti richiami vivi detenuti devono essere muniti di anello inamovibile, in conformità alla disciplina stabilita ai sensi del comma 2.

4. La tipologia e le dimensioni delle gabbie da utilizzarsi per il trasporto e l'uso venatorio dei richiami vivi devono corrispondere a quelle stabilite con propria deliberazione della Giunta provinciale, su proposta del comitato faunistico provinciale, tenuto conto delle direttive fornite a riguardo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

5. E' vietata la vendita di uccelli di cattura, provenienti da impianti della cui autorizzazione siano titolari le amministrazioni pubbliche, utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria ⁽⁴⁾.

Art. 33

Procedimento di autorizzazione all'allevamento ed alla commercializzazione

1. Le domande di autorizzazione all'allevamento e alla commercializzazione indicano le specie ed il numero di soggetti che si intendono allevare, le finalità di allevamento e le altre informazioni relative agli aspetti essenziali dell'attività di commercializzazione degli uccelli.

2. Nel caso degli allevamenti a scopo di ripopolamento, la domanda di autorizzazione è corredata da un progetto di gestione, con validità quadriennale, in cui vengano definite l'organizzazione strutturale e tecnica, nonché le modalità di allevamento, nel rispetto delle disposizioni del comitato faunistico provinciale relative allo spazio minimo da riservare per ogni singolo soggetto allevato ⁽⁵⁾.

3. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda previo accertamento, da parte del servizio faunistico, dei requisiti e delle condizioni di cui al comma precedente. L'autorizzazione può prescrivere particolari adempimenti, condizioni o controlli cui sottoporre la realizzazione e la gestione dell'allevamento.

4. Il titolare dell'autorizzazione all'allevamento comunica entro 10 giorni l'avvenuto inizio dell'attività al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio e, per gli allevamenti a scopo di ripopolamento, garantisce, almeno due volte all'anno, l'ispezione sanitaria in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2.

5. Presso ogni allevamento deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo un "registro di allevamento", redatto in conformità al modello predisposto dal servizio faunistico; su tale registro sono annotati il numero dei riproduttori e la loro origine, natalità, mortalità, cessioni, eventi patologici, controlli sanitari ed amministrativi, nonché l'elenco di tutti i capi presenti con indicazione del numero di riferimento come riportato dal contrassegno di riconoscimento di cui al comma 6. Analogo registro dovrà essere tenuto presso ogni centro di commercializzazione degli uccelli.

6. I soggetti allevati devono essere muniti di contrassegno di riconoscimento individuale inamovibile, recante l'anno di nascita, il numero progressivo del soggetto e la matricola dell'allevatore, secondo le modalità indicate dal provvedimento di autorizzazione e quelle eventualmente stabilite in seguito dal servizio faunistico.

7. L'autorizzazione può essere revocata qualora vengano meno le condizioni strutturali ed igienico-sanitarie che ne hanno determinato il rilascio, nonché qualora il titolare incorra in gravi o reiterate violazioni delle norme di cui al presente capo o delle prescrizioni dell'autorizzazione. A tale scopo il personale di vigilanza venatoria e sanitaria esercita le funzioni ispettive di controllo delle strutture di allevamento ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della [legge](#) hanno efficacia fino alla scadenza da esse prevista.

9. I confini perimetrali degli allevamenti devono essere segnalati con apposite tabelle disposte a vista, conformi al modello allegato al presente regolamento e contrassegnato dalla lettera H).

10. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso di animali, la cui detenzione è soggetta alle norme previste dal presente capo, sono tenuti a farne denuncia in occasione della richiesta o del rinnovo dell'autorizzazione.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione degli uccelli.

Capo VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 34

Istruttoria dei procedimenti

1. Il servizio faunistico cura l'istruttoria di tutti i procedimenti nonché gli altri adempimenti disciplinati dal presente regolamento.

Art. 35

Esperti accompagnatori

1. L'esame nonché i requisiti previsti dal comma 11 dell'articolo 39 della [legge](#), non sono richiesti per il riconoscimento della qualifica di "esperto accompagnatore" alla caccia di selezione agli ungulati, agli agenti venatori già dipendenti dell'ente gestore e collocati a riposo, che ne abbiano fatto richiesta corredata dal parere favorevole dell'ente gestore medesimo, e che siano cacciatori di una riserva.

Art. 36

Norme transitorie

1. Fino all'assunzione delle deliberazioni di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 2, resta transitoriamente fermo il regime di limitazione alla caccia per le zone ivi previste.

2. I compiti attribuiti dal presente regolamento ai responsabili di circoscrizione e di distretto del servizio faunistico vengono espletati, fino alla data di attivazione del servizio faunistico ai sensi dell'articolo 50 della [legge](#), rispettivamente dai comandanti di sezione e dal capo dell'ispettorato distrettuale forestale del servizio foreste, caccia e pesca o suo delegato.

Allegato A) al regolamento di esecuzione
[L.P. 13.12.1991, n. 24 \(art. 6, comma 3\) \(6\)](#)


cm 21



cm 14

Allegato B) al regolamento di esecuzione
[L.P. 13.12.1991, n. 24 \(art. 6, comma 3\)](#)

cm 21



cm 14

Allegato C) al regolamento di esecuzione
L.P. 13.12.1991, n. 24 (art. 6, comma 3)

cm 21

AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA

Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 24

cm 14

Allegato D) al regolamento di esecuzione
L.P. 13.12.1991, n. 24 (art. 6, comma 3)

cm 21

ZONA DI ADDESTRAMENTO CANI

}Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 24

cm 14

Allegato E)
omissis (⁷)

Allegato F) al regolamento di esecuzione
L.P. 13.12.1991, n. 24 (art. 18, comma 1) (⁸)

cm 12

**RISERVA DI DIRITTO DI
CACCIA DI**

APPOSTAMENTO DI CACCIA

cm 8

Allegato G) al regolamento di esecuzione
L.P. 13.12.1991, n. 24 (art. 19, comma 1) ⁽⁹⁾


cm 21



cm 14

Allegato H) al regolamento di esecuzione
L.P. 13.12.1991, n. 24 (art. 35, comma 9) ⁽¹⁰⁾

cm 21



cm 14

NOTE

- (1) Con sentenza 18 ottobre 1994, n. 462 il tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione di Trento ha annullato quest'articolo, "nei limiti indicati in motivazione" della sentenza. Per ricostruire l'attuale contenuto della norma, quindi, bisogna consultare la sentenza in parola, che è reperibile a quest'indirizzo internet: http://www.regione.taa.it/archivi/tar_trento/trga_tn.htm. Con decisione 24 settembre 2001, n. 5014 la VI sezione del consiglio di stato ha confermato la sentenza del 1994.
- (2) Con sentenza 18 ottobre 1994, n. 462 il tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione di Trento ha annullato quest'articolo, "nei limiti indicati in motivazione" della sentenza. Per ricostruire l'attuale contenuto della norma, quindi, bisogna consultare la sentenza in parola, che è reperibile a quest'indirizzo internet: http://www.regione.taa.it/archivi/tar_trento/trga_tn.htm. Con decisione 24 settembre 2001, n. 5014 la VI sezione del consiglio di stato ha confermato la sentenza del 1994.
- (3) Articolo così modificato dall'art. 1 del [d.p.g.p. 14 ottobre 1998, n. 28-100/Leg.](#), dall'art. 1 del [d.p.p. 23 ottobre 2003, n. 32-153/Leg](#) (per una disposizione transitoria relativa a questa modificazione vedi l'art. 2 del [d.p.p. n. 32-153/Leg del 2003](#)) e dall'art. 1 del [d.p.p. 24 settembre 2012, n. 19-94/Leg.](#) Per la deliberazione prevista dal comma 1 vedi la deliberazione della Giunta provinciale 1 febbraio 1993, n. 737 (non pubblicata), modificata con deliberazione 11 giugno 1993, n. 8195 (non pubblicata) e con deliberazione 9 luglio 1993, n. 9720 (b.u. 17 agosto 1993, n. 38).
- (4) Articolo aggiunto dall'art. 2 del [d.p.g.p. 14 ottobre 1998, n. 28-100/Leg.](#), e così modificato dall'art. 1 del [d.p.g.p. 12 aprile 1999, n. 3-2/Leg.](#), dall'art. 1 del [d.p.g.p. 2 giugno 1999, n. 6-5/Leg](#) e dall'art. 1 del [d.p.g.p. 25 ottobre 1999, n. 14-13/Leg.](#)
- (5) Comma così modificato dall'art. 3 del [d.p.g.p. 14 ottobre 1998, n. 28-100/Leg.](#)
- (6) In questo e nei successivi allegati si legga, anziché l.p. 13 dicembre 1991, n. 24, [l.p. 9 dicembre 1991, n. 24.](#)
- (7) Si omette di pubblicare l'allegato, inserito, a rettifica del presente decreto, con [d.p.g.p. 26 marzo 1993, n. 6-85/Leg.](#) Esso contiene, ai sensi dell'art. 15, la cartografia delle zone di tipo A nelle riserve di caccia di Trento e Rovereto.
- (8) Vedi in realtà l'art. 17, comma 1.
- (9) Vedi in realtà l'art. 18.
- (10) Vedi in realtà l'art. 33, comma 9.

LEGGE 11-2-1992 n. 157

**Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio.**

Publicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46.

LEGGE 11-2-1992 n. 157
Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46.

Omissis

ART. 2
 Oggetto della tutela

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
- a) mammiferi: lupo (*Canis lupus*), sciacallo dorato (*Canis aureus*), orso (*Ursus arctos*), martora (*Martes martes*), puzzola (*Mustela putorius*), lontra (*Lutra lutra*), gatto selvatico (*Felis sylvestris*), lince (*Lyn lyn*), foca monaca (*Monachus monachus*), tutte le specie di cetacei (*Cetacea*), cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*);
 - b) uccelli: marangone minore (*Phalacrocorax pigmeus*), marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), tutte le specie di pellicani (*Pelecanidae*), tarabuso (*Botaurus stellaris*), tutte le specie di cicogne (*Ciconiidae*), spatola (*Platalea leucorodia*), mignattaio (*Plegadis falcinellus*), fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), cigno reale (*Cygnus olor*), cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), volpoca (*Tadorna tadorna*), fistione turco (*Netta rufina*), gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes* e *falconiformes*), pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*), otardea (*Otis tarda*), gallina prataiolo (*Tetrax tetrax*), gru (*Grus grus*), piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), avocetta (*Recurvirostra avosetta*), cavaliere d'Italia, (*Himantopus himantopus*), occhione (*Burhinus oedipnemus*), pernice di mare (*Glaucopis pratensis*), gabbiano corso (*Larus audouinii*), gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), gabbiano roseo (*Larus genei*), sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*), sterna maggiore (*Sterna caspia*), tutte le specie di rapaci notturni (*Strigiformes*), ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), tutte le specie di picchi (*Picidae*), gracchio corallino (*Pyrhocorax pyrrhocorax*);
 - c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.
2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.

Omissis

ART. 30
Oggetto della tutela

1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellazione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

LA LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1991, n. 24
"NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA":

AIUTO ALLA LETTURA

Al fine di agevolare la lettura della Legge da parte del candidato sono di seguito riportati i principi fondamentali e gli aspetti gestionali e di salvaguardia faunistica di maggior rilievo in essa contenuti. Questo elaborato non può e non vuole comunque sostituire il testo della legge bensì rappresentare un ausilio alla sua lettura.

FINALITA' DELLA LEGGE (art. 1)

- La legge disciplina la tutela della fauna selvatica e l'esercizio della caccia.
- La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata alla Provincia Autonoma di Trento nell'interesse della comunità.

COS' E' LA FAUNA SELVATICA? (art. 2)

- Fanno parte della fauna selvatica i MAMMIFERI e gli UCCELLI dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio provinciale.
- Restano esclusi - i topi propriamente detti - le talpe - le arvicole - i ratti.

UCCELLAGIONE (art. 3)

- In tutto il territorio provinciale è vietata ogni forma di uccellazione.

IL PIANO FAUNISTICO (art. 5)

- Il piano faunistico è predisposto dalla Provincia ed individua sul territorio gli areali delle singole specie selvatiche, rileva le consistenze, le potenzialità ambientali, verifica la dinamica delle popolazioni e individua gli interventi e le misure volte al miglioramento della fauna, al fine di realizzare l'equilibrio con l'ambiente.
- Il piano è deliberato dalla Giunta Provinciale sentito il Comitato Faunistico Provinciale.

ORGANIZZAZIONE DELLA TUTELA (capo II artt. 9-13)

- La Giunta Provinciale:
 - delibera il piano faunistico
- Il Comitato Faunistico Provinciale:
 - delibera le prescrizioni tecniche
 - delibera i programmi di prelievo
- L'Osservatorio Faunistico Provinciale esprime pareri tecnici alla Giunta Provinciale e al Comitato Faunistico Provinciale.
- Il Servizio Foreste e fauna.
- L'Ente gestore (vedi punto successivo).

IL REGIME RISERVISTICO E L'ENTE GESTORE (art. 14 e 15)

- Tutto il territorio provinciale è costituito in riserve di caccia.
- Alla gestione della caccia nella riserve provvede, sulla base di apposita convenzione con la Provincia, l'associazione dei cacciatori più rappresentativa nell'ambito provinciale, denominata ENTE GESTORE. Essa opera a vantaggio di tutti i cacciatori, indipendentemente dalla loro iscrizione ad un'associazione venatoria.

REGOLAMENTI INTERNI (art. 17)

- L'ente gestore, anche su proposta dell'assemblea dei cacciatori istituita presso ogni riserva, può adottare regolamenti interni per ciascuna riserva contenenti:
 - limitazioni temporali o zonali dell'attività venatoria;
 - limitazioni nelle modalità di esercizio della caccia;
 - limitazioni di specie o riferite al sesso di una determinata specie;
 - modalità di organizzazione dell'esercizio venatorio;
 - attività o iniziative finalizzate al miglioramento ambientale o ad una più razionale gestione faunistica.
- Per le violazioni ai regolamenti interni è prevista una specifica sanzione amministrativa.

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA (art. 22)

La caccia può essere esercitata da chi:

- abbia compiuto il diciottesimo anno di età;
- sia munito della licenza di porto d'armi per uso di caccia;
- sia coperto da assicurazione;
- sia in possesso del permesso di caccia rilasciato dall'ente gestore.

ESERCIZIO DI CACCIA (art. 24)

- Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o cattura della selvaggina mediante l'impiego dei mezzi consentiti.
E' considerato altresì esercizio della caccia il vagare o il soffermarsi, con i mezzi destinati a tale scopo, o in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.
- La fauna selvatica abbattuta nel rispetto della legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

MEZZI DI CACCIA (art. 25 con riferimento all'art. 13 della L. n. 157/1992)

La caccia è consentita con l'uso del fucile:

- con canne ad anima liscia fino a due colpi, di calibro non superiore al 12;
- a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di due colpi, (il caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo) a munizione spezzata, di calibro non superiore al 12;
- carabina o altro fucile a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm;
- fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 od una o due a canna rigata di calibro non inferiore a mm 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm;

Al di fuori della provincia di Trento è altresì consentito l'uso dell'arco e del falco.

Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi nonché tutte le armi ed i mezzi non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

Durante l'esercizio venatorio il cacciatore è autorizzato a portare utensili da punta o da taglio atti alle esigenze venatorie.

RINVENIMENTO ED INVESTIMENTO DI FAUNA SELVATICA (art. 26)

Il rinvenimento e la raccolta di fauna selvatica morta, ammalata o ferita devono essere comunicati entro ventiquattro ore al personale addetto alla vigilanza venatoria per la consegna al titolare della gestione faunistica del territorio in cui sono avvenuti il rinvenimento o la raccolta. Ove possibile, la fauna predetta deve essere immessa nel territorio, previa, ove occorra, la riabilitazione e la cura della medesima.

Nel caso in cui venga abbattuta fauna selvatica lungo strade di uso pubblico, per caso fortuito o di forza maggiore, quale diretta conseguenza della circolazione dei veicoli, il conducente del veicolo interessato deve dare comunicazione del fatto entro ventiquattro ore, anche tramite il personale addetto alla vigilanza venatoria, al titolare della gestione del territorio in cui è avvenuto l'investimento, mettendo a disposizione, altresì, l'animale investito per gli opportuni accertamenti. In tal caso la spoglia della selvaggina appartiene al conducente del veicolo investitore.

I danni conseguenti all'investimento di ungulati lungo le strade comunali, provinciali e statali (escluse le autostrade) sono indennizzabili secondo i criteri e le modalità fissate dalla Giunta provinciale.


APPOSTAMENTI FISSI E TEMPORANEI (art. 27)

Il comma 5 bis del citato art.27, così come modificato dalla L.P. 1 agosto 2003, n.5, stabilisce che l'allestimento degli appostamenti fissi è subordinato a preventiva denuncia al Comune territorialmente competente ed è ammesso in coerenza con i criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta Provinciale n.2844 del 23 ottobre 2003, su proposta del Servizio Faunistico di concerto con il Servizio competente in materia urbanistica e tutela del paesaggio.

CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE PREVIA DENUNCIA DEGLI APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA, IN LUOGO DEGLI ATTI CONCESSORI E PERMISSIVI PREVISTI DALLE LEGGI IN MATERIA URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 27 COMMA 5 bis DELLA L.P. N. 24/91 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA" e s.m.

Delibera della Giunta Provinciale n. 2844 dd. 23/10/2003:

1. Le misure massime per la realizzazione degli appostamenti fissi sono pari a metri 1,50 per 2,00 in pianta e a metri 2,20 in altezza; se è presente il tetto l'altezza è riferita al colmo dello stesso; in caso di strutture a pianta circolare la misura massima del diametro è pari a metri 2,00; a titolo indicativo vengono proposte alcune tipologie di appostamenti fissi;



2. Il materiale per l'allestimento degli appostamenti fissi deve essere costituito da legno; l'impermeabilizzazione dell'eventuale tetto può essere realizzata con guaina da porre sotto lo stesso;

3. I manufatti devono essere privi di opere di urbanizzazione quali allacciamenti ad acqua, luce, gas ecc., e di attrezzature permanenti per il riscaldamento;

4. La denuncia deve essere presentata da soggetto in possesso di regolare licenza di caccia o dal titolare della gestione della Sezione comunale cacciatori; alla denuncia devono essere allegati idonea planimetria che ne definisca la localizzazione, i consensi del proprietario e del conduttore del fondo e la tipologia del manufatto;

5. Gli appostamenti fissi di caccia non conformi ai presenti criteri devono essere adeguati agli stessi entro il 30 giugno 2004;

6. Per quanto concerne la localizzazione degli appostamenti fissi di caccia si forniscono i seguenti indirizzi: la localizzazione degli appostamenti va evitata nelle zone aperte prive di vegetazione arbustiva o d'alto fusto, preferendo le collocazioni in aree coperte di vegetazione, ovvero ai margini delle stesse, ovvero realizzando adeguate misure di mascheramento. Deve essere posta inoltre, la massima attenzione perchè non vengano interessate dalla posa in opera degli appostamenti fissi, aree sensibili dal punto di vista paesaggistico (prossime a laghi, corsi d'acqua, zone umide, punti panoramici, ecc.).

Gli appostamenti di caccia sono considerati fissi quando siano realizzati in muratura o altra solida materia con preparazione di sito (capanni palchi ecc.).

Distanze per appostamenti fissi e temporanei:

- 50 m dal confine tra le riserve;
- 150 m dal confine con le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura;
- 1000 m dai valichi montani individuati dalla Giunta provinciale per gli appostamenti per la migratoria;
- 200 m tra due palchi per la caccia agli ungulati (art. 17 Reg. esecuzione).

Per realizzare un appostamento fisso servono:

- il consenso del proprietario o conduttore del fondo fatte salve altre autorizzazioni o concessioni;
- gli appostamenti fissi vanno tabellati (art. 17 Reg. esecuzione).

PROGRAMMI DI PRELIEVO (art. 28)

I programmi di prelievo sono approvati dal comitato faunistico provinciale e sono predisposti:

- dall'ente gestore per le specie inserite nella convenzione tra la Provincia di Trento e l'ente gestore stesso;
- dal Servizio Faunistico per le specie non inserite nella convenzione di cui sopra.

SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA (art. 29)

- In provincia di Trento sono cacciabili:

- UCCELLI:

- 1) allodola (*Alauda arvensis*);
- 2) alzavola (*Anas crecca*);
- 3) beccaccia (*Scolopax rusticola*);
- 4) beccaccino (*Capella gallinago*);
- 5) canapiglia (*Anas strepera*);
- 6) cesena (*Turdus pilaris*);
- 7) colombaccio (*Columba palumbus*);
- 8) cornacchia nera (*Corvus corone corone*);
- 9) cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
- 10) coturnice (*Alectoris graeca*);
- 11) fagiano (*Phasianus colchicus*);
- 12) fagiano di monte maschio (*Lyrurus tetrix*);
- 13) fischione (*Anas penelope*);
- 14) germano reale (*Anas platyrhynchos*);
- 15) ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- 16) marzaiola (*Anas querquedula*);
- 17) merlo (*Turdus merula*);
- 18) moretta (*Aythya fuligula*);
- 19) moriglione (*Aythya ferina*);
- 20) pernice bianca (*Lagopus mutus*);
- 21) quaglia (*Coturnix coturnix*);
- 22) starna (*Perdix perdix*);
- 23) tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
- 24) tordo sassello (*Turdus iliacus*);
- 26) tortora (*Streptopelia turtur*);

- MAMMIFERI:

- 1) cervo (*Cervus elaphus*);
- 2) camoscio (*Rupicapra rupicapra*);
- 3) capriolo (*Capreolus capreolus*);
- 4) muflone (*Ovis musimon*);
- 5) lepre comune (*Lepus europaeus*);
- 6) lepre bianca (*Lepus timidus*);
- 7) coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- 8) volpe (*Vulpes vulpes*);
- 9) cinghiale (*Sus scrofa*).

LA CACCIA SU TERRENO COPERTO DA NEVE (art. 29, comma 6)

La caccia su terreno coperto da neve in tutto o nella maggior parte è consentita per le seguenti specie e con le modalità di seguito elencate:

- a) agli ungulati e tetraonidi cacciabili sulla base di specifici programmi di prelievo;
- b) alle specie di selvaggina migratoria unicamente da appostamento e, limitatamente agli uccelli acquatici, in località previamente determinate da parte del comitato faunistico provinciale;
- c) alla lepre bianca e alla lepre comune, purché con cane, con il divieto da parte del cacciatore di seguire le orme.

LE PRESCRIZIONI TECNICHE (art. 29, comma 9)

Il comitato faunistico provinciale delibera annualmente le limitazioni rispetto ai periodi, alle giornate di caccia, alle specie cacciabili e ogni altra eventuale prescrizione riguardante l'esercizio venatorio.

FONDI CHIUSI (art. 32)

- Si intendono fondi chiusi territori chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri.
- Nei fondi chiusi è vietato qualsiasi tipo di caccia.

TERRENI IN ATTUALITA' DI COLTIVAZIONE (art. 33)

- L'esercizio venatorio è vietato nei territori in attualità di coltivazione e suscettibili di danno nei periodi annualmente stabiliti dal Comitato Faunistico Provinciale, tenendo conto delle intese raggiunte dall'ente gestore con le organizzazioni degli agricoltori e coltivatori diretti.

IMMISSIONE DI FAUNA (art. 34)

E' consentita l'immissione di fauna ai fini di ripopolamento o di risanamento previa autorizzazione del Comitato Faunistico, sempreché si tratti di fauna autoctona e garantita da certificato sanitario.

ALLEVAMENTI (art. 36)

Ai fini della tutela della salute, dell'incolumità e sicurezza pubblica nonché per il controllo della fauna selvatica, gli allevamenti sono soggetti ad autorizzazione da parte del Presidente della Giunta provinciale o dell'assessore da lui delegato.

NORME PER I CANI (art. 37)

E' fatto divieto di lasciar vagare senza controllo, al di fuori degli abitati, i cani di qualsiasi razza. E' ammesso l'impiego dei cani (appositamente abilitati) per il recupero della selvaggina ferita.

ADDESTRAMENTO E GARE PER I CANI (artt. 6, 7 e 37)

Si possono svolgere l'addestramento dei cani e le relative gare:

- nelle aree istituite dalla Giunta provinciale secondo gli articoli 6 e 7;
- nelle aree individuate dalle riserve comunali cacciatori, secondo le indicazioni dell'articolo 37, in zone di scarso pregio faunistico, segnalate al Servizio Foreste e fauna e nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

DIVIETI (art. 38)

Riporta divieti la cui violazione è punita con sanzioni amministrative (art. 46).

ESAME VENATORIO E LICENZA DI CACCIA (art. 39)


- La licenza di porto d'armi per uso di caccia può essere rilasciata dalla questura dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame dinanzi ad apposita commissione.
- L'abilitazione non ha scadenza.
- Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio alle specie soggette al programma di prelievo (ungulati tetraonidi - coturnice) solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

COSA DEVE FARE UN CACCIATORE CHE SI RECA AD ESERCITARE LA CACCIA AGLI UNGULATI PER I QUALI LE PRESCRIZIONI TECNICHE PREVEDONO L'ACCOMPAGNAMENTO OBBLIGATORIO?


- Denuncia di uscita scritta nell'apposita cassetina (specie - giorno - località - cacciatore - accompagnatore - ora della denuncia e ora dell'uscita).
- Accompagnamento da parte di un esperto accompagnatore o di un agente di vigilanza. Dopo l'abbattimento foratura del tesserino di controllo.
- Denuncia di abbattimento secondo le modalità annualmente fissate dalle Prescrizioni tecniche.
- Conservazione trofeo nei bovidi e trofeo e mandibola nei cervidi per l'annuale valutazione e l'eventuale mostra.

ALCUNI DIVIETI


Art. 38 L. P. n. 24/91



È vietato a chiunque l'esercizio venatorio nelle zone comprese nel raggio di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali.




È vietato a chiunque l'esercizio venatorio nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili fabbricati e stabili adibiti in atto ad abitazione o a posto di lavoro.



È vietato a chiunque sparare a distanza minore di 150 metri con uso di fucile da caccia a canna liscia in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti in atto ad abitazione o a posto di lavoro siti lungo la traiettoria; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie; di stabbi, stazzi, fondi chiusi destinati al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale.



È vietato a chiunque sparare a distanza minore di una volta e mezza la gittata massima con uso di fucile da caccia con canna rigata, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti in atto ad abitazione o a posto di lavoro siti lungo la traiettoria; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie; di stabbi, stazzi, fondi chiusi destinati al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale.




È vietato a chiunque l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive.



È fatto divieto a chiunque di esercitare la caccia nelle oasi di protezione.



È fatto divieto a chiunque di esercitare la caccia nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di produzione della selvaggina.



È vietato a chiunque l'esercizio venatorio nei fondi chiusi.



È vietato a chiunque l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano monumenti nazionali, purché dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle.



È vietato a chiunque usare ricetrasmittenti o sorgenti luminose artificiali durante l'esercizio della caccia.

MEZZI DI CACCIA


Art. 25 L. P. n. 24/91



Cal. 5,6 mm



40 mm




Cal. 12

La caccia è consentita con l'uso del fucile: con canne ad anima liscia fino a due colpi, di calibro non superiore al 12; a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di due colpi, a munizione spezzata, di calibro non superiore al 12; nonché della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a 5,6 mm e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.


GLI APPOSTAMENTI

Art. 27 L. P. n. 24/91




Gli appostamenti fissi e temporanei non possono essere situati a distanza minore di metri 50 dal confine tra le riserve e a distanza minore di metri 150 dal confine con le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura.

Gli appostamenti di caccia fissi e temporanei per la caccia agli uccelli migratori, non possono essere situati a distanza minore di metri 1.000 dai valichi montani individuati dalla Giunta provinciale.




TIPOLOGIA n. 1

Struttura reticolare (superficie non continua) in legno a forma regolare e senza copertura rigida, costruita ed addossata ad un albero svolgente funzioni statiche.



TIPOLOGIA n. 2

Struttura autoportante in legno senza copertura rigida a pareti continue (tamponate) di altezza non superiore a m. 1,20.



TIPOLOGIA n. 3

Postazione predisposta attraverso la giusta posizione di elementi in legno (tavole o tronchetti) su rami di albero senza realizzazione di strutture reticolari o continue e senza copertura rigida.

TIPOLOGIA n. 4

Struttura autoportante in legno chiusa su sei lati.

COMPORAMENTI SCORRETTI E PERICOLOSI DURANTE L'ESERCIZIO VENATORIO

NO



NO




NO



NO



NO



SI



